



IL LAVORO MINORILE

Audizione ILO

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER LA POLITICA ECONOMICA, LE POLITICHE EUROPEE E LA
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO (I)
COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DEI SISTEMI PRODUTTIVI (II)

CNEL, ottobre 2012

Premessa

Il 3 ottobre 2012, la Commissione per la politica economica, le politiche europee e la competitività (I) e la Commissione Politiche del lavoro e dei sistemi produttivi (II) hanno organizzato, presso la sede del CNEL, un'audizione all'ILO (dott. D'Ovidio) finalizzata all'approfondimento delle tematiche relative al lavoro minorile.

L'audizione, attraverso un'analisi multidimensionale del tema, ha contribuito ad evidenziare quegli elementi del lavoro minorile su cui far leva affinché la lotta al fenomeno diventi più efficace.

2012

Francesco d'Ovidio

[RIFLESSIONI SULL'ATTUALE PARADIGMA DEL LAVORO MINORILE]

L'articolo ripercorre l'attuale paradigma del lavoro minorile, mettendone in evidenza i limiti. Attraverso un'analisi multidimensionale del tema e la sua esperienza personale diretta, l'autore delinea gli elementi che dovrebbero costituirne la revisione, affinché la lotta al lavoro minorile risulti più efficace.

INDICE

Introduzione	3
Presentazione dell'articolo	3
Struttura dell'articolo	4
Parte prima : L'attuale paradigma sul lavoro minorile	6
La dimensione legale ed i suoi limiti.....	6
L'obiettivo della comunità internazionale	7
Il Contesto	7
Il Contenuto.....	8
Le stime dell'ILO.....	9
La costruzione dell'attuale paradigma sul lavoro minorile.....	11
Attraverso un'analisi del quadro teoretico	11
Attraverso un'analisi degli interventi per fronteggiarne la pratica	12
Parte seconda: La revisione del paradigma	14
La definizione	14
Dualismo e rischio di dicotomia	17
La tutela del lavoro minorile lecito	19
Il valore economico del lavoro minorile lecito	23
Una breve ed aneddotica lettura diacronica.....	24
Reciprocità e scambio inter-generazionale.....	25
Ricompensare i genitori?	26
Riconciliare cause e conseguenze del fenomeno.....	27
Un paio di abbagli comuni.....	28
Conclusione	30
Bibliografia	34

INTRODUZIONE

PRESENTAZIONE DELL'ARTICOLO

Quello del lavoro minorile è uno dei temi più controversi del mondo dello sviluppo. Non è chiaro se esso debba essere considerato un problema, un fenomeno, una pratica o semplicemente un fatto. Gli esperti concordano sul fatto che sia impossibile raggiungere un'accettabile e condivisa definizione del lavoro minorile e la traduzione di questa espressione in varie lingue è complessa e talvolta fuorviante. L'azione energetica per combattere il lavoro minorile iniziata nell'ultimo ventennio ha generato risultati e reazioni diverse. Prima di tali interventi, il lavoro minorile veniva semplicemente ignorato, con effetti benefici o catastrofici secondo i punti di vista. A differenza di pratiche ad esso assimilabili come lo sfruttamento sessuale dei minori, la tratta, la violenza o gli abusi sui minori, il lavoro minorile viene difficilmente annoverato come una violazione dei diritti umani dei bambini e questo accade non solo ai difensori di tali diritti, ma anche alle vittime. Ciò si spiega in parte perché il termine « lavoro », a differenza di « tratta » o « violenza », non contiene di per sé una connotazione negativa. In effetti, la distinzione tra lavoro minorile lecito¹ ed illecito può funzionare in lingua inglese (*child work* e *child labour*) ma in altre lingue, incluso in italiano, è sempre necessario aggiungere un aggettivo per chiarire il concetto (lavoro minorile *illecito* o *nocivo* ad esempio). La stessa comunità internazionale non ha una visione unica e condivisa del lavoro minorile: esso viene considerato talvolta una questione di diritto, talvolta una questione di lavoro o di protezione dell'infanzia, oppure una forma di sfruttamento o, in alcuni casi, semplicemente una forma di espressione economica e sociale degli stessi minori. La letteratura sul tema è immensa, tuttavia non è possibile identificare il testo di riferimento su di esso. La ricerca è stata guidata alternativamente da un bisogno di estrapolare dati o di mettere in luce gli aspetti qualitativi del fenomeno. Inoltre, la ricerca ha mostrato seri limiti nel trattare un fenomeno che si manifesta spesso in maniera celata o del tutto nascosta. Per tutte queste ragioni, non sorprende il fatto che il lavoro minorile sia ancora considerato come un tema molto difficile da trattare, o « la parte

¹ L'espressione "lavoro minorile lecito" che viene utilizzata nell'articolo può risultare contraddittoria. Il lavoro minorile è generalmente inteso come l'insieme di quelle categorie del lavoro effettuate da bambini e che sono proibite per legge. In questo senso, in italiano, il termine "minore" è utilizzato come sinonimo del termine "bambino", che viene a sua volta definita dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (UNCRC) come ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni (art. 1). In italiano si predilige dunque l'espressione "lavoro minorile" rispetto a "lavoro dei bambini", che invece viene utilizzata in molte altre lingue (*Child Labour*, *travail des enfants*, *trabajo infantil*, *kinderarbeit*, etc.).

L'espressione lavoro minorile ha il vantaggio di evitare la forzatura della UNCRC che definisce bambini anche gli adolescenti ma, allo stesso tempo, presenta l'inconveniente di assimilare questa categoria a quella dei non aventi diritto per ragioni di età. Un minore in Italia è generalmente considerato colui o colei che non ha ancora raggiunto la maturità, il diritto al voto o alla guida. Partendo da questa accezione, in Italia il lavoro effettuato dai minori di diciott'anni è considerato *sempre* come illecito. In realtà, come si sa e come viene ampiamente discusso nell'articolo, esistono anche le categorie molto importanti del lavoro leggero e del lavoro non pericoloso di chi ha raggiunto l'età minima di ammissione all'impiego che, pur essendo effettuate da minori, sono lecite e meritevoli di tutela.

A ben guardare, il fatto stesso che la definizione "lavoro minorile lecito" appaia a prima vista contraddittoria, conferma una delle principali tesi dell'articolo e cioè che questa categoria è generalmente trascurata, a detrimento di coloro che ne fanno parte.

In mancanza, quindi, di un'espressione meno ambigua e più appropriata, si manterrà quella di « lavoro minorile lecito ».

appiccicosa della protezione dell'infanzia » come una volta un rappresentante-paese di UNICEF ebbe a definirlo.

Il secondo fatto, tuttavia, è che in tutto il mondo milioni di bambini sono vittime di vari generi di sfruttamento nel loro lavoro quotidiano e tale fatto non può essere ignorato. Non vi è alcuna teoria minimalista sul lavoro minorile che possa giustificare la rinuncia o l'abbandono della lotta contro lo sfruttamento *hic et nunc* di quei bambini. Il lavoro minorile potrà apparire « appiccicoso », ma non può essere ignorato.

Tuttavia, vista l'impossibilità di occuparsi di *tutti* i bambini vittima di sfruttamento lavorativo, con che criteri possiamo scegliere i nostri obiettivi? Sappiamo che gli interventi per liberare i bambini dal giogo del lavoro minorile sono costosi e allo stesso tempo siamo consci di non disporre delle risorse necessarie: è quindi eticamente corretto privilegiare solo alcuni di loro? Allo stesso tempo, come si può dimostrare che è possibile combattere il lavoro minorile in maniera efficace se non se ne dà l'esempio con interventi concreti su alcuni bambini che possano essere ripresi dai governi dei paesi in cui il lavoro minorile è endemico? Ed ancora, *quid* di quei minori che lavorano in maniera lecita, perché si dovrebbe negare loro la protezione che invece è garantita ad i loro padri?

Molte domande aperte da tanti anni e questo articolo non troverà di certo tutte le risposte né avrà la pretesa di scovare la formula magica a tali dilemmi. Semplicemente, in questo ambito, si tenterà di ricostruire l'attuale paradigma della lotta al lavoro minorile, mettendone in rilievo gli aspetti positivi ed i limiti. Basandosi sui testi giuridici, su un'accurata selezione della letteratura esistente in materia e sull'esperienza diretta sul campo dell'autore come responsabile di progetti dell'ILO, l'articolo avrà la sola ambizione di proporre un approccio multidisciplinare che vada oltre le considerazioni prettamente giuridiche e sociologiche che hanno prevalso finora. Una proposta per una franca rivisitazione di ciò che è stato fatto e di ciò che andrebbe cambiato nell'attuale approccio al lavoro minorile.

STRUTTURA DELL'ARTICOLO

La prima parte dell'articolo presenterà l'attuale paradigma sul lavoro minorile. Innanzitutto, esso verrà definito nella sua dimensione giuridica internazionale, soprattutto attraverso le norme internazionali ampiamente riconosciute come la Convenzione dell' ONU sui diritti dell'infanzia e le Convenzioni numero 138 e 182 dell' ILO e ne verranno evidenziati i naturali limiti. Alla dimensione prettamente giuridica verrà accostata una riflessione di carattere filosofico, al fine di introdurre un elemento di relativismo culturale necessario per la costruzione e ricostruzione del paradigma stesso. Verrà poi indicato e quantificato l'obiettivo della comunità internazionale circa l'abolizione del lavoro minorile e verranno succintamente presentate le stime più autorevoli al momento disponibili circa la sua dimensione. La costruzione del paradigma verrà infine completata dalla presentazione del quadro teorico e pratico dei principali interventi finora svolti per combattere il fenomeno, principalmente attraverso l'esperienza dell'autore come funzionario dell'ILO.

La seconda parte presenterà l'auspicata parziale revisione del paradigma, attraverso l'introduzione di un nuovo elemento: il lavoro minorile lecito. Verranno dapprima evidenziati i contorni legali di questo elemento. Si sosterrà che un'efficace e completa azione contro il lavoro minorile non può unicamente focalizzarsi, com'è stato fatto finora, su quella parte del fenomeno che è il lavoro minorile illecito, da abolire per legge, ma dovrà altresì comprendere l'altra dimensione, il lavoro minorile lecito per legge. Prima di tutto perché quest'ultima rappresenta la parte maggioritaria del

fenomeno in termini numerici che non può essere esclusa se si vuole tentare di risolvere il problema nel suo intero. Poi, perché più di dieci anni di esperienza diretta sul campo hanno suggerito all'autore che i beneficiari degli interventi (autorità locali, comunità, datori di lavoro, genitori e gli stessi bambini lavoratori) difficilmente concordano con gli obiettivi di tali azioni, quando queste sono volte unicamente ad impedire che i bambini lavorino illegalmente. È convinzione dell'autore che se a queste azioni ne verranno affiancate altre per offrire protezione al lavoro minorile lecito, migliorerà anche la percezione da parte dei beneficiari della loro logica il che si dimostrerà fondamentale per il loro successo. L'articolo svilupperà tale tesi corroborando l'argomentazione anche attraverso alcuni elementi economici del lavoro minorile che non soltanto risultano pertinenti per la revisione del paradigma, ma che non sono stati ancora sufficientemente approfonditi in letteratura.

La conclusione suggerirà che un deciso investimento sul nuovo paradigma frutterebbe in termini di chiarezza concettuale ed efficacia degli interventi.

PARTE PRIMA : L'ATTUALE PARADIGMA SUL LAVORO MINORILE

LA DIMENSIONE LEGALE ED I SUOI LIMITI

A livello internazionale, fu l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) a prendere l'iniziativa di regolamentare il lavoro minorile. Sin dalla sua nascita, l' ILO diede mano allo strumento normativo per fissare l'età minima di ammissione all'impiego come il criterio privilegiato per definire e regolamentare il lavoro minorile. In effetti, durante la prima seduta della Conferenza Internazionale del Lavoro, nel 1919, l'ILO adottò il primo trattato internazionale sul lavoro minorile, vale a dire la Convenzione ILO numero 5 che fissa a 14 anni l'accesso consentito all'impiego nel settore industriale. L'ILO mantenne questo approccio per i successivi 50 anni, adottando altre 9 convenzioni sull'età minima di ammissione all'impiego in vari settori produttivi come l'agricoltura, il lavoro marittimo, il settore non industriale, la pesca o il lavoro sotterraneo. Soltanto nel 1973 fu possibile adottare una convenzione unica sul tema, la convenzione numero 138 sull'età minima di ammissione all'impiego che si applica a tutti i settori e ad ogni categoria di lavoratori *"whether they are employed for wages or working on their account"*.

Tuttavia, la stessa ILO ammise (ILO, 2002) che l'eliminazione del lavoro minorile *"cannot be achieved merely by a stroke of the legislator's pen, but it is recognised to be a very long-term goal"*. In altre parole, la comunità internazionale, attraverso la Conferenza Internazionale del Lavoro, riconobbe che era necessario andare oltre l'approccio allora dominante per combattere il lavoro minorile.

Tale convincimento fu certamente dettato dall'impatto limitato fino ad allora ottenuto dall'approccio prettamente giuridico offerto dalla Convenzione numero 138 e dall'aumentare del fenomeno del lavoro minorile. Fu così che negli anni novanta, emerse un consenso sulla necessità di dare priorità all'eliminazione delle cosiddette *Worst Forms of Child labour (WFCL)*.

La convenzione numero 182 dell'ILO sulle WFCL viene adottata nel 1999 con l'obiettivo di introdurre un elemento pratico affinché la lotta al lavoro minorile potesse risultare più veloce ed efficace. Lo scopo di questa nuova convenzione è di spingere gli Stati ad adottare misure appropriate per proibire ed eliminare le WFCL. La proibizione delle WFCL rappresenta un'obbligazione negativa per gli Stati a non lasciare che le WFCL proliferino, mentre l'eliminazione richiede un'obbligazione positiva a combattere le WFCL già esistenti. La convenzione definisce minore una persona che non ha ancora compiuto i 18 anni.

A differenza della Convenzione 138, la Convenzione 182 non prevede alcuna espressa clausola di flessibilità e le obbligazioni alle quali si sottopongono gli Stati ratificanti sono le stesse a prescindere dal livello del loro sviluppo economico. A ben guardare, tuttavia, questa mancanza di flessibilità è solo apparente, visto che la convenzione del 1999 offre agli Stati ratificanti un elemento a mio avviso innovativo e determinante: evita di fornire una "lista" esaustiva delle WFCL, e lascia che siano gli Stati stessi a determinare - in un processo tuttavia formale e consultativo attraverso le autorità competenti - quali siano le WFCL da proibire e combattere (art. 4). L'autorevolezza e la ratificazione quasi universale del trattato si deve probabilmente a questa peculiare flessibilità. Non vi è dubbio, infatti, che un paese, soprattutto se in via di sviluppo, sia molto più a proprio agio a stilare la propria lista di WFCL da eliminare e combattere, piuttosto che ad ereditarla da una norma internazionale.

Una delle maggiori critiche che è stata mossa nei confronti delle convenzioni dell' ILO è che *"they have no teeth"* (Belser, 2009) visto che non prevedono sanzioni in caso di disapplicazione da parte degli Stati membri. La convenzione 182 non fa eccezione a queste regole, visto che l'art. 7 indica che gli Stati membri debbano prendere *"all necessary measures to ensure the effective implementation and enforcement of the provisions giving effect to this Convention including the provision and application of penal sanctions or, as appropriate, other sanctions"*. Come si nota l'obbligazione degli Stati membri consiste in prendere generiche misure e eventuali sanzioni non sono menzionate.

Oltre alle citate convenzioni dell' ILO, le Nazioni Unite hanno adottato altri strumenti che fanno riferimento al lavoro minorile. Non essendo questo lo scopo dell'articolo, non ci si soffermerà su un'analisi di tali strumenti, ma basterà ricordare che l'art. 32 dell' autorevole UNCRC² presenta disposizioni simili al connubio delle convenzioni 138 e 182 dell' ILO.

Sebbene semplificato, questo è il quadro giuridico che racchiude la questione del lavoro minorile.

L'OBIETTIVO DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell' ILO, composto da delegazioni tripartite di 183 paesi, nel 2006 fece suo l'obiettivo visionario proposto dall'ILO (ILO, ILO Global Report on Child Labour, 2006) che recitava:

*"... the International Labour Organization and its member States continue to pursue the goal of the effective abolition of child labour by committing themselves to **the elimination of all worst forms of child labour by 2016**. To this effect, all member States should, in accordance with Convention No. 182, design and put in place **appropriate time-bound measures by the end of 2008**"*

Bisognerebbe innanzitutto chiedersi quale sia l'autorevolezza di un tale obiettivo, attraverso il contesto nel quale è stato dichiarato e attraverso il suo contenuto.

IL CONTESTO

Innanzitutto, sembrerebbero esserci pochi dubbi circa la natura internazionale di questo obiettivo. Come è stato ricordato in precedenza, infatti, è ampiamente riconosciuto che l' ILO sia l'organizzazione che detenga lo specifico mandato e competenza per adottare e promuovere trattati internazionali sul lavoro minorile. Inoltre, 183 paesi rappresentano una platea praticamente globale e, infine, la natura tripartita dell'organizzazione e del suo CdA non soltanto triplica la rappresentanza delle delegazioni di ogni Stato, ma presenta l'ulteriore merito di raccogliere ed esprimere l'opinione delle parti sociali e quindi dei principali attori in tema di lavoro di ogni paese.

I dubbi tuttavia affiorano se si guarda alla natura partecipativa del contesto. Il CdA dell' ILO, un'agenzia tecnica dell' ONU, non è necessariamente un *global forum*. Se si considera ad esempio il contesto nel quale gli MDG³ sono stati adottati, la differenza è significativa. Non si tratta tanto del fatto che gli MDG siano stati adottati complessivamente da tutti i 192 paesi membri dell'ONU, rispetto ai 183 dell' ILO, quanto che a differenza dell' ILO, ben 23 organizzazioni internazionali parteciparono alla stesura ed adozione degli MDG. Inoltre, aldilà delle parti sociali come si è visto, la

² United Nations Convention on the Rights of the Child

³ Millennium Development Goals

società civile non è stata consultata nel fissare l'obiettivo sul lavoro minorile⁴. Gli MDG, da parte loro, furono discussi durante il *Millenium Summit* nel 2000 che è considerato come il più ampio incontro tra i leader mondiali nella storia a partire dall'anno 2000, visto che vi presero parte 150 leaders mondiali, inclusi 100 capi di stato e 8000 delegati. I due *fora* non possono essere comparati in termini di partecipazione.

Da un lato, è vero che la differenza è dovuta alle regole dell'ILO che sono ovviamente accettate dai suoi Stati membri, dall'altro, la stessa ILO ha dimostrato in passato la propria capacità tecnica e volontà politica nel consultare una platea molto più ampia e varia. Se si pensa ad esempio all'ampio movimento che ILO ed UNICEF promossero nel 1997 nell'anticipare il dibattito intorno all'adozione della convenzione no. 182, è evidente che in quella circostanza l'organizzazione volle e seppe andare oltre le questioni tecniche ed acconsentì ad un ampio ed aperto dibattito sul tema, attraverso importanti incontri svoltisi ad Amsterdam ed Oslo, ma anche beneficiando di iniziative della società civile come la Global March contro il lavoro minorile o le dichiarazioni e i dibattiti iniziati dalle organizzazioni degli stessi bambini lavoratori.

Detto questo, come anticipato, l'autorità dell'obiettivo può essere difficilmente messa in discussione e andrebbe aggiunto che la società civile non ha ritenuto opportuno porsi in disaccordo o presentare alternative a questo obiettivo, cosicché si può convenire che tale resta l'obiettivo della comunità internazionale, sebbene vada riconosciuto che esso, a differenza del passato, sembra essersi ridimensionato ad un obiettivo che praticamente solo l'ILO persegue. Purtroppo, in effetti, confrontandosi quotidianamente con i dirigenti di organizzazioni come UNICEF ed altre che in passato avevano fatto loro i principi della convenzione 182, oggi l'ILO sembra alquanto isolata nel proseguire tale obiettivo. Le ragioni dietro questa situazione meriterebbero un più ampio approfondimento che non rientra nello scopo principale di questo articolo, ma qui basta sottolineare che ciò di per se contribuisce a rendere l'obiettivo alquanto irrealistico.

IL CONTENUTO

Per quel che riguarda il suo contenuto, va da subito chiarito che l'obiettivo del 2016 è l'eliminazione di tutte le WFCL. Ciò significa che l'obiettivo riguarda principalmente il lavoro minorile come viene definito dalla convenzione 182. Il lavoro minorile *strictu sensu*, definite dalla convenzione 138, assume ora la forma di un obiettivo secondario, visto che il CdA stesso riconosce che “ *the target of eliminating the worst forms of child labour by 2016 (...) would parallel and contribute to (...) the effective abolition of all forms of child labour, which is a fundamental goal of the ILO*”.

Questa precisazione ha la sua importanza perché indica che l'obiettivo della comunità internazionale è *principalmente* l'eliminazione di tutte le WFCL e *incidentalmente* l'eliminazione del lavoro minorile *tout court* e *non* il miglioramento delle condizioni di lavoro per trasformare il lavoro minorile illecito in lecito. Ne consegue che tutta l'attenzione della comunità internazionale viene posta sulle WFCL e il lavoro minorile lecito, come verrà definito più avanti, rischia di essere ignorato, il che avrà forti implicazioni per la necessità di rivedere l'attuale paradigma sul lavoro minorile.

⁴ Non fu il caso per l'adozione della convenzione 182 sulle WFCL, visto che, in quell'occasione, l'ILO organizzò numerose ed ampie consultazioni con ONG, rappresentanti di bambini lavoratori, mondo accademico e società civile in generale.

A conferma di quanto detto, tale approccio è stato recentemente ribadito. In effetti, nel maggio del 2010 la conferenza dell' Aja intitolata "*The Hague Global Child Labour Convention*" ha adottato una *roadmap*⁵ per l'eliminazione del lavoro minorile entro il 2016. Nel preambolo della *roadmap* viene indicato che i partecipanti alla conferenza si sono riuniti per valutare gli ostacoli ancora persistenti e accordarsi su misure per accelerare i progressi verso l'eliminazione delle WFCL entro il 2016, il che dimostra che l'obiettivo originale del CdA dell'ILO resta immutato.

Il preambolo inoltre afferma che tale obiettivo resta un obbligo morale che ogni stato membro dell'ILO ha il dovere di rispettare. La scelta del termine "morale" è problematica dal punto di vista filosofico, visto che in questi termini la moralità assume connotazione necessariamente relative e non assolute, dato il contesto globale verso il quale tale obiettivo deve confrontarsi. Un obbligo dunque relativo per un obiettivo globale. La comunità internazionale meglio avrebbe fatto a non spingersi nel rischioso terreno della moralità e a mantenere piuttosto un più sicuro approccio relativistico come il richiamare i termini della convenzione 182 che fanno riferimento ad una più prudente progressiva eliminazione delle WFCL.

D'altro lato è giusto osservare che l'Aia ha visto la partecipazione effettiva di ONG e di altre organizzazioni nazionali e regionali della società civile, oltre ai mandanti dell'ILO, il che conferisce all'obiettivo del 2016, e quindi dell'attuale paradigma sul lavoro minorile, un'accresciuta autorità.

In fine, va notato che sia l'obiettivo del 2016 che la *roadmap* del 2010, da un punto di vista tecnico, sono redatti in forma dichiarativa e quindi potenzialmente ambigui, eccessivamente ambiziosi e sprovvisti di chiari indicatori di successo. L'attuale paradigma sul lavoro minorile, come lo si ricostruirà brevemente qui di seguito, è dunque fondato su quest'obiettivo che si potrebbe definire "visionario" della comunità internazionale.

LE STIME DELL'ILO

Con l'obiettivo di accrescere la conoscenza del fenomeno del lavoro minorile e della sua evoluzione, nel 2010 l'ILO pubblicò nuove stime⁶ risalenti al 2008 e riguardanti il periodo dal 2004 al 2008. Un esercizio simile era stato fatto nel 2004 per il periodo 2000 – 2004. Secondo l'ILO, dal punto di vista metodologico, le due stime possono essere comparate. In questa sezione si apportheranno alcune chiarificazioni sui concetti e definizioni utilizzati dall'ILO in questi studi e se ne discuteranno brevemente i risultati.

Innanzitutto va detto che lo studio pubblicato nel 2008 presenta una novità di rilievo dal punto di vista statistico-metodologico. Nello stesso anno infatti la *International Conference of Labour Statistics* (ICLS) esaminò e stabilì direttive per il conteggio statistico del lavoro minorile. Le risoluzioni e le tecniche adottate dalla conferenza furono utilizzate anche per la redazione dello studio del 2008 e, secondo l'ILO, saranno utilizzate anche per i prossimi studi. Questo aspetto è importante per due ragioni, da un lato conferisce ancor maggiore autorità alle stime sul lavoro minorile e dall'altro contribuisce a ridurre la distanza concettuale percepita tra il lavoro minorile ed il lavoro *tout court*. Il lavoro minorile infatti fa parte del lavoro e non è una categoria a parte, le sue caratteristiche, i problemi, e le strategie per combatterne gli abusi sono gli stessi di quelli del mondo del lavoro. Ciò significa che i lavoratori minori sono lavoratori e non soltanto vittime di

⁵ (ILO, Roadmap for achieving the elimination of the worst forms of child labour by 2016, 2010)

⁶ Global Child Labour developments: Measuring trends from 2004 to 2008.

sfruttamento e tutti gli attori del mondo del lavoro, specialmente le parti sociali, debbono occuparsene esattamente come si occupano di tutti gli altri lavoratori. Questo è un altro motivo per teorizzare un nuovo paradigma sul lavoro minorile, visto che quello attuale ha la chiara tendenza a “dicotomizzare” le due categorie.

Per chiarezza, è necessario ricordare cosa esattamente è stato misurato nello studio del 2008.

La categoria più ampia presa in considerazione dalla stima è quella rappresentata dai *children in productive activities*. Si tratta dei bambini, compresi in una fascia di età dai 5 ai 17 anni, impegnati in una delle attività comprese nel *general production boundary*, come viene definito dal *System of National Accounts (SNA)*⁷. I bambini in *productive activities* sono a loro volta suddivisi tra coloro che sono impiegati (*employment*) e coloro che sono impegnati in altre attività produttive.

Secondo il SNA, il lavoro minorile è considerato un sotto gruppo dei bambini in *employment* costituito da coloro che si trovano in una situazione di WFCL e da coloro che non hanno raggiunto l'età minima di ammissione al lavoro, fatti salvi coloro che si trovano in situazione di lavoro leggero e lecito (*permissible light work*).

Il lavoro minorile pericoloso (*hazardous work*) è un sotto gruppo del lavoro minorile ed è definito dall' ILO nei termini della convenzione 182⁸. Il lavoro minorile pericoloso è anche una sotto categoria delle WFCL ma, secondo l'ILO, “*is often treated as a proxy category*” per due ragioni: visto che è difficile venire in possesso di dati affidabili sul lavoro minorile pericoloso che non siano quelli specifici sulle WFCL e visto che il lavoro minorile pericoloso costituisce la stragrande maggioranza delle WFCL (più del 90%).

Una definizione più ampia del lavoro minorile, basata sul *general production boundary* del SNA, include anche il cosiddetto *hazardous unpaid household service*, tale che un servizio non pagato, per lunghe ore, in un ambiente insano, con utilizzo di equipaggiamenti pesanti o pericolosi, ecc.

L'ILO ha chiarito che per ragioni di comparabilità con le precedenti stime, è stato scelto di continuare a misurare il lavoro minorile sulla base del SNA *production boundary* e non del *general production boundary*. Ciò significa che la categoria del *hazardous unpaid household service* non è presa in considerazione nelle stime. Aldilà del bisogno metodologico di paragonare le stime, più comprensibile da un punto di vista di *advocacy* che metodologico, questa decisione limitante dell'ILO compromette di fatto la possibilità di avere una conoscenza completa del fenomeno del lavoro minorile. In particolare, la scelta dell'ILO riafferma la tendenza dell'organizzazione a concentrarsi sulle WFCL e il lavoro minorile sotto età e ad ignorare altri aspetti del fenomeno.

Se si considera che anche il *permissible light work* è stato escluso dalla ricerca, si può concludere che i due elementi del lavoro lecito minorile, come è stato presentato nella parte introduttiva di questo articolo, non hanno mai fatto l'oggetto di ricerca. In effetti nè il *hazardous unpaid household service*, che corrisponde alla seconda categoria del lavoro minorile lecito (il lavoro reso lecito a seguito di un intervento esterno) nè il *permissible light work*, corrispondente alla prima categoria (il lavoro lecito per se), sono stati presi in considerazione. Tale conclusione rafforza la necessità di approfondire la conoscenza del lavoro minorile lecito, quando si parla di lotta al lavoro minorile *tout court*.

⁷ System of National Accounts (UN).

⁸ Art. 3(d).

Di conseguenza, le statistiche sul lavoro minorile ad oggi comprendono le categorie di *children in employment*, *child labour* e *hazardous work*. I minori impiegati in altre attività produttive, inclusi i servizi domestici pericolosi e non retribuiti (*hazardous unpaid household services*), il lavoro leggero lecito (*permissible light work*) ed anche le WFCL escluso il lavoro pericoloso, non sono stati fatti oggetto di statistica. L'attuale conoscenza del fenomeno è quantomeno parziale, incompleta e guidata da scelte politiche.

Dopo aver chiarito i limiti e le frontiere delle statistiche sul lavoro minorile, è necessario spendere un parola sui risultati di tali statistiche.

Non essendo utile in questo contesto entrare nei dettagli di tali risultati, ci si limiterà a ricordare che, globalmente, il numero totale di bambini lavoratori continua a diminuire ma in maniera meno marcata rispetto al precedente rilievo e in maniera diversa a seconda dei gruppi di età, del sesso e delle aree geografiche.

Tali risultati contengono un messaggio importante: la riduzione più significativa di lavoro minorile si riscontra tra le sue categorie più vulnerabili. In effetti, la riduzione più importante è stata notata tra i lavoratori di sesso femminile, quelli più giovani e quelli impegnati nelle attività più pericolose. Tale conclusione potrebbe apparire sorprendente o addirittura illogica, visto che si ha la tendenza a pensare che sia più facile combattere il lavoro minorile in quelle forme meno nocive, piuttosto che tra i gruppi particolarmente vulnerabili. In realtà una tale situazione va letta in chiave della maggiore attenzione che è stata riposta da parte della comunità internazionale, soprattutto dopo l'adozione della convenzione 182, sui gruppi più vulnerabili, mentre le altre categorie sono state in qualche modo dimenticate. Una seconda chiave di lettura, come si sostiene in questo articolo, è intrinsecamente legata alla percezione che le popolazioni direttamente interessate dal fenomeno del lavoro minorile hanno della lotta contro di esso. Finora si è pensato che le comunità più vulnerabili avrebbero offerto una collaborazione più modesta alla lotta al lavoro minorile in considerazione del fatto che le loro precarie condizioni economiche non avrebbero permesso loro di rinunciare al contributo economico proveniente dal lavoro dei loro figli minori. Tale supposizione è seriamente messa in dubbio dai risultati di queste statistiche. Minore collaborazione alla lotta al lavoro minorile in realtà viene apportata da quelle comunità che percepiscono vagamente, o non percepiscono affatto, il bisogno di lottare contro una tale pratica e ciò generalmente avviene quando tale pratica non si appalesa in termini drammatici (le peggiori forme) ma piuttosto in maniera meno marcata (i ragazzi e non le ragazze, i meno giovani, le categorie del lavoro meno pericolose, con meno ore di lavoro, con carichi meno pesanti, ecc.). Una maggiore attenzione verso queste ultime categorie significherebbe semplicemente guadagnare la collaborazione di quelle categorie che risultano determinanti ai fini della lotta stessa al lavoro minorile.

LA COSTRUZIONE DELL'ATTUALE PARADIGMA SUL LAVORO MINORILE

Viste la definizione statistica e le stime sul lavoro minorile, si passerà ora alla costruzione del cosiddetto paradigma sul lavoro minorile, tale che è stato teorizzato e messo in atto dai principali attori. Il paradigma verrà definito attraverso un rapido richiamo del quadro teorico che lo compone e dagli interventi che sono stati messi in atto finora per combatterlo.

ATTRAVERSO UN'ANALISI DEL QUADRO TEORETICO

Nel dicembre del 2008, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò una risoluzione (numero 63/241) sui Diritti del Bambino, con un'intera sessione dedicata al lavoro minorile. Questa risoluzione alla quale ha fatto seguito nel 2009 il rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino interamente dedicato al lavoro minorile, costituisce la presa di posizione più universale e recente sul lavoro minorile. Tale presa di posizione riflette l'attuale paradigma.

Il punto di partenza della risoluzione dell'ONU è il riconoscimento del fatto che un approccio olistico sia necessario per prevenire e sradicare il lavoro minorile. Tale approccio in effetti richiama le strategie di riduzione della povertà, di sviluppo sostenibile, di promozione di misure di protezione sociale e di educazione di qualità o di protezione dallo sfruttamento economico. Allo stesso tempo tuttavia l'ONU chiarisce che un'attenzione particolare dovrebbe essere riposta verso ogni forma di lavoro che rischia di essere pericoloso o nocivo e manda un appello agli stati per mettere in pratica misure per onorare il loro impegno a combattere le forme particolarmente pericolose del fenomeno del lavoro minorile. Si tratta di un approccio che riprende in larga misura il connubio delle disposizioni contenute nelle convenzioni 138 e 182 dell'ILO. Inoltre, la risoluzione esorta i paesi ad elevare progressivamente l'età minima di ammissione all'impiego ad un livello che sia compatibile con lo sviluppo fisico mentale del giovane. Come si è visto, tale misura è una delle più controverse dell'attuale paradigma.

Altre disposizioni della risoluzione prevedono alternativamente che l'attenzione si focalizzi quasi esclusivamente sulle WFCL o una visione più integrata che richiama misure di più ampio respiro, incluso la protezione dei minori lavoratori da ogni forma di sfruttamento economico, che rappresenta uno degli aspetti salienti del nuovo paradigma proposto in questa sede.

Per completezza, va ricordato che tale visione espressa dalla risoluzione ONU trova riscontro nei documenti programmatici di altre organizzazioni che si occupano della lotta al lavoro minorile. UNICEF ad esempio milita per la promozione di un'ampia serie di servizi che vanno dalla prevenzione e ritiro del lavoro minorile inteso nelle sue peggiori forme a misure più ampie come il rafforzamento delle capacità dei governi o l'adozione di adeguate misure legislative. Il gruppo *Save the Children* (Children, 2003), da canto suo, opta per un approccio che si avvicina di più al nuovo paradigma, sostenendo la necessità di proteggere le bambine ed i bambini lavoratori contro ogni forma di lavoro dannoso⁹.

Sembra non esserci dubbio, dunque, che la comunità internazionale applichi già da ora un approccio olistico ed onnicomprensivo al tema del lavoro minorile, con una chiara enfasi sulle WFCL, sul lavoro pericoloso e sui gruppi più vulnerabili. Ciò non deve apparire come una contraddizione. A ben vedere, quindi, non parrebbe necessario rivisitare l'attuale paradigma visto che, almeno in termini teorici, esso già contiene alcuni elementi del nuovo paradigma proposto in questa sede, come il bisogno di fronteggiare il lavoro minorile sotto ogni aspetto e in una prospettiva più ampia delle singole WFCL. Il problema è che questo approccio teorico è raramente applicato nella pratica visto che i principali interventi hanno avuto quasi esclusivamente come oggetto le WFCL ed hanno trascurato il lavoro lecito dei minori.

ATTRAVERSO UN'ANALISI DEGLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARNE LA PRATICA

⁹ Children at Work, Save the Children (2003)

Ci sono vari modi per confermare o contraddire questa affermazione, ma di certo il modo più certo è quello di prendere in considerazione le risorse finanziarie dedicate agli interventi. Generalmente¹⁰ il 70% delle risorse degli interventi di ILO/IPEC¹¹, esclusi i costi operativi, sono dedicati a delle iniziative volte a ritirare minori impegnati in WFCL o lavori pericolosi, offrendo in alternativa servizi agli stessi minori ed alle loro famiglie. 70% del budget è dunque interamente dedicato al costoso tentativo di convincere i minori già al lavoro ad abbandonarlo per iscriversi a scuola o corsi di formazione professionale. Se poi si rapporta questa conclusione al nostro paradigma, se ne deduce che circa due terzi delle risorse finanziarie per combattere il lavoro minorile impiegate dall'organizzazione con il mandato più diretto e le risorse più ingenti su questo tema sono correntemente dedicate a quei minori impiegati nelle forme più estreme e ai gruppi più vulnerabili che, come si è visto, rappresentano una minima percentuale dell'intero fenomeno.

Secondo l'ultimo rapporto di ILO/IPEC¹², infatti, 203,689 minori sono stati ritirati da situazioni di lavoro minorile durante il biennio 2006-2007 e 127,981 tra il 2008 e il 2009. Secondo la definizione dell' ILO per considerare un minore effettivamente come "ritirato" dal lavoro minorile, è necessario che al minore sia stato offerto un servizio alternativo, generalmente scolastico o di formazione professionale. E per fornire tale servizio, ILO/IPEC deve aver pagato di tasca propria i costi legati all'operazione, come l'acquisto dei libri, delle uniformi, i costi di iscrizione, gli utensili per le scuole professionali o ancora aver concesso un fondo perduto di investimento ai laureati di queste scuole. Si tratta di un approccio sostenibile? Circa 330,000 minori ritirati dalle WFCL in quattro anni rappresenta certamente un risultato straordinario per questi "fortunati" minori che ora hanno una migliore prospettiva di vita. Ma non ci si deve sorprendere che ben 70% delle risorse si sono avverate necessarie per ottenere questo risultato vista la natura estremamente costosa dell'operazione. Non ci si può neppure sorprendere che l'obiettivo del 2015 non potrà mai essere raggiunto a questo ritmo, se si considera che questi 330,000 minori rappresentano soltanto lo 0,28% dei minori attualmente impiegati in lavori pericolosi (115 milioni) e soltanto lo 0,15% dell'insieme dei minori lavoratori (215 milioni).

Potrebbero esserci diverse ragioni per giustificare un approccio così miope da parte della comunità internazionale ed esula da questo contesto enumerarle ed analizzarle, ma è certo che la comunità dei donatori e le agenzie di sviluppo non sono ancora pronti ad eseguire il cambio di passo necessario e sono ancora legati ad una vecchia logica paternalistica. È chiaro che le loro preferenze vanno per politiche di sviluppo che abbiano un immediato ritorno in termini di immagine e visibilità, che siano semplici da decodificare e da riportare da parte dei media e del grande pubblico e che possano garantire chiari indicatori di successo. In termini pratici, i donatori e le agenzie preferiscono investire su interventi semplici e sicuri tali che l'acquisto di uniformi scolastiche, piuttosto che prendersi cura dell'insieme dei bisogni dei minori lavoratori, inclusi coloro che lavorano in maniera lecita. O perlomeno è qui che investono le loro risorse. Allo stesso tempo, i governi, che avrebbero tutto l'interesse a sperimentare un approccio più olistico e sistemico e che potrebbero avere meno pressioni legate ai tassi di visibilità e di esecuzione dei programmi, accettano tale approccio perché probabilmente sono guidati da altro genere di pressioni, come il soddisfacimento di appetiti populistici per ragioni politiche interne.

¹⁰ Queste stime sono state ottenute analizzando i budget di alcuni dei progetti più significativi e recenti di ILO/IPEC.

¹¹ International Programme on the Elimination of Child Labour. Si tratta del maggior programma dell'ILO dedicato alla lotta al lavoro minorile per il quale l'autore ha gestito vari progetti.

¹² (ILO, Action against child labour 2008-2009: IPEC Progress and Future Priorities, 2010).

In conclusione, l'attuale paradigma è adatto a fronteggiare il fenomeno del lavoro minorile nella sua integrità solo intermini teorici, mentre nella pratica è necessario ed urgente sostenerne una revisione.

PARTE SECONDA: LA REVISIONE DEL PARADIGMA

La revisione del paradigma sul lavoro minorile comporta la creazione della categoria di ciò che chiameremo d'ora in poi il lavoro minorile lecito. Quali dovrebbero essere gli elementi del lavoro minorile lecito? In cosa dovrebbe differenziarsi dall'attuale paradigma e perché? Per rispondere a queste domande in maniera precisa, è innanzitutto necessario costruire il paradigma e definirne quanto più possibile i confini e le caratteristiche. Per rendere tale operazione plausibile, si utilizzerà la stessa logica che è servita a costruire l'attuale paradigma: se ne darà dapprima la definizione legale e si aggiungeranno due elementi fondamentali del nuovo paradigma: la protezione dei minori che lavorano in circostanze lecite ed il valore economico del loro lavoro.

LA DEFINIZIONE

In termini giuridici il lavoro minorile lecito verrà costruito *a contrario* sulla base della definizione tratta dalle convenzioni internazionali dell'attuale paradigma del lavoro minorile.

Il grafico sottostante visualizza le aree considerate lavoro minorile (quelle in ombretto) e quelle (in bianco) che non fanno parte del lavoro minorile e che quindi costituiscono il lavoro minorile lecito, oggetto del nuovo paradigma. Se il lavoro minorile esclude il lavoro leggero dei bambini al di sotto dell'età minima di ammissione all'impiego ed include il lavoro normale al disotto dell'età minima, oltre al lavoro pericoloso ed alle WFCL, il lavoro minorile lecito logicamente includerà il lavoro leggero al di sotto dell'età minima, il lavoro normale dei minori al di sopra dell'età minima ed escluderà il lavoro pericoloso e le WFCL svolte dai minori.

Figura 1. Il lavoro minorile da abolire per legge¹³

Children between the minimum age and 18				
Children between 12/13 and the minimum age				
Children below 12/13 years of age				
	Work excluded from minimum age legislation	Light work	Non-hazardous, non-light work	Hazardous work and other worst forms of child labour

¹³ Fonte: ILO (2010).

La definizione legale è chiara e distingue i confini di ciò che è stato chiamato nell'introduzione della tesi la prima categoria del lavoro minorile lecito: il cosiddetto lavoro minorile lecito *per se*. La seconda categoria, invece, non esiste in termini legali ma dipende dal risultato di un intervento o l'evolversi di una situazione. Se il pericolo è rimosso o cessa di esistere, il lavoro minorile originariamente pericoloso diventa lecito e lo stesso minore verrà considerato dalle statistiche come un minore lecitamente al lavoro.

Tutto ciò in termini legali, ma nella pratica questa chiarezza su ciò che sia e non sia il lavoro minorile svanisce. Quelle categorie così nettamente definite nel grafico, improvvisamente perdono la loro nitidezza quando sono messe al vaglio della realtà e della percezione che di loro ne hanno gli individui direttamente interessati. Spiegare loro ciò che appartiene ad una categoria e ad un'altra semplicemente non è possibile. O meglio, è possibile quando si mettono a confronto gli estremi dello spettro, le categorie tra di loro più differenti come le WFCL ed il lavoro lecito, ma per le categorie di mezzo in anni di esperienza sul "terreno" del lavoro minorile, mai ho avuto la sensazione che i minori ed i loro genitori capissero davvero a cosa servivano e perché quelle categorie fossero state costituite. Non mi è mai parso possibile spiegare in termini chiari la ragione per la quale un ragazzino di 14 anni non poteva aiutare suo padre nel suo lavoro in una piantagione di cotone o di cacao, mentre suo fratello di 15 anni poteva farlo. O perché non fosse consentito ad una ragazza di 17 anni di lavorare in una miniera d'oro mentre alla sua compagna di 18 anni lo fosse quando sia per l'una che per l'altra la vita nomade alla quale erano costrette per seguire il filone del metallo prezioso non consentisse nessuna alternativa. Ancor peggio, e fortemente ingiusto, mi era parso di essere costretto ad elargire gli aiuti che dovevano portare ad un significativo miglioramento delle condizioni di lavoro soltanto a color che avevano i requisiti legali per ottenerli, mentre agli altri veniva spiegato che non ne avevano diritto e che il loro posto era altrove. Ed ancora, l'ingiustizia sarebbe apparsa forse meno insopportabile se perlomeno fosse stato possibile aiutare l'insieme degli "aventi diritto" secondo le categorie del grafico, mentre ciò era da escludere perché i servizi costavano cari e i fondi non erano mai abbastanza. La selezione, dispiace dirlo, a volte veniva fatta per estrazione a sorte.

Come si vedrà nel paragrafo successivo, queste distorsioni sono certamente comuni a molti altri casi in cui il legislatore è costretto a tracciare una linea tra il lecito e l'illecito, ma nel caso del lavoro minorile la distorsione dipende anche dalla complessa natura del fenomeno e soprattutto dal fatto che la propaganda sul lavoro minorile ha sempre avuto la fastidiosa e fuorviante tendenza a minimizzare il lavoro minorile lecito e a ridurlo ad una specie di nicchia aneddotica.

La letteratura sul lavoro minorile che ne accompagna l'attuale paradigma, come molte e diffuse pubblicazioni dell' ILO¹⁴, utilizzano il concetto di "*pocket money*" per spiegare ciò che non è da considerarsi lavoro minorile (e che quindi sarebbe lavoro minorile lecito). Secondo questa visione, il lavoro minorile lecito sarebbe l'aiutare i genitori nelle occupazioni domestiche di tutti i giorni, i lavoretti manuali eseguiti a scuola su richiesta dell'insegnante, guadagnarsi "paghettoni" facendo piccoli ed innocenti lavori al di fuori degli orari scolastici, ecc. Tale visione a mio avviso è volutamente fuorviante. Da un lato è vero che queste attività vanno annoverate nella categoria di lavoro minorile lecito, ma ne costituiscono una parte minima, addirittura aneddotica. In primo luogo, relativismo culturale vorrebbe che tali esempi non fossero unicamente ispirati a situazioni tipiche del mondo occidentale ed industrializzato, ma comprendessero esempi più globali. Anche perché, com'è noto, il lavoro minorile si manifesta quasi esclusivamente nelle aree rurali dei paesi

¹⁴ Ad esempio, (ILO, Eliminating the Worst Forms of Child Labour: a practical guide to ILO Convention no. 182, 2002).

non o scarsamente industrializzati, e non nelle zone urbane dei paesi più ricchi. A poco serve spiegare ad un minore ed ai loro genitori che non c'è niente di male a guadagnarsi la paghetta per portar fuori la propria ragazza o per comprarsi degli accessori per il loro *look*, perché ciò suona come ovvio e ridicolo. A molto servirebbe invece chiarire la differenza di ciò che è lecito e non nelle attività agrarie effettuate da un minore, quando l'esporsi o maneggiare senza perizia fertilizzanti, ad esempio, possono minarne la salute, mentre altre mansioni meno rischiose sono appropriate non solo perché favoriscono l'economia familiare ma anche perché costituiscono la base dell'apprendistato di un mestiere. In secondo luogo, come si è detto, il lavoro minorile lecito è molto più di questi esempi di scuola, al contrario esso ne rappresenta la parte più grande. Vediamo perché, prendendo in considerazione le sue due componenti principali.

La prima componente è il lavoro leggero. Si ricorderà che spetta agli Stati Membri che hanno ratificato le convenzioni internazionali sul lavoro minorile, definire quali attività lavorative rientrano in questa categoria. Prendiamo ad esempio la legislazione del Ghana in materia, paese esposto al fenomeno del lavoro minorile che conosco per averci lavorato per qualche anno. L'Act ghanese 560/1998 definisce il lavoro leggero come "*work which is not likely to be harmful to the health or development of the child and does not affect the attendance of the child at school or the capacity of the child to benefit from school work*"¹⁵. Ebbene, in questa definizione ricadono moltissime attività che impiegano un gran numero di minori. Tale definizione, si converrà, non ha nulla a che vedere con i casi aneddotici da "*pocket money*". Legislazioni nazionali in altri paesi con caratteristiche simili al Ghana confermano questa punto: il lavoro leggero è sempre definito abbastanza ampiamente da sottendere al suo interno numerose attività e numerosi lavoratori.

La seconda categoria nient'altro è che il lavoro a tempo pieno nella maggior parte delle attività produttive a partire dall'età minima di ammissione all'impiego, esclusione fatta per le forme pericolose e WFCL. Se si considera il lavoro non pericoloso, si tratta del lavoro svolto da minori in un'età compresa fra i 14-15¹⁶ e i 17 anni nelle vaste opportunità offerte dal mercato del lavoro, ovunque, ed in particolare nei paesi non industrializzati, dove il settore informale è dominante. È chiaro che stiamo parlando di qualcosa di molto diverso dall'apparecchiare la sera su richiesta dei genitori. La vastità della categoria si deduce anche *a contrario* osservando ciò che ne viene escluso. Seguendo sempre l'esempio del Ghana, l'Act 560/1998 citato sancisce anche la seguente lista di lavori pericolosi per i minori: lavoro marittimo, miniere e cave, industrie manifatturiere che usino o producano agenti chimici, lavori con macchine, nei bar, alberghi e luoghi di intrattenimento dove una persona può essere esposta a comportamenti amorali¹⁷. Si tratta di settori limitati, ogni altra attività è considerata non pericolosa e quindi compresa nella categoria del lavoro minorile lecito.

Oltre agli aspetti legali, l'importanza della categoria del lavoro minorile lecito può essere anche misurata in termini morali sempre usando argomentazioni a contrario. Se l'ILO definisce il lavoro minorile come "*work that deprives children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development*"¹⁸, il lavoro minorile lecito sarà quel lavoro che aumenti il potenziale e la dignità dei minori, che sia benefico e non nocivo.

¹⁵ Art. 90 (2), The Children's Act, 1998.

¹⁶ Dipende dalla legislazione nazionale; 15 nel caso del Ghana.

¹⁷ Ex art. 91 (3) of the Children's Act, 1998.

¹⁸ Op. cit.

Sebbene questi argomenti verranno ulteriormente sviluppati nel seguito del capitolo, soltanto analizzandone la definizione, sono emersi elementi che giustificano la revisione del paradigma sul lavoro minorile e fanno emergere la necessità di riconoscere il valore del lavoro minorile lecito.

DUALISMO E RISCHIO DI DICOTOMIA

Si è visto nel paragrafo precedente in che modo vada costruito in termini legali il paradigma del lavoro minorile lecito e si è dimostrato che esso rappresenta la parte più importante del lavoro minorile *tout court*. Si è colto che il legislatore e gli attori sul terreno hanno la tendenza a minimizzare questa categoria che invece necessita protezione e riconoscimento anche per il contributo economico che esso apporta alle società in cui si verifica. Ma prima di approfondire questi aspetti è necessario soffermarsi su un aspetto che è stato abbozzato durante l'analisi legale della definizione del paradigma: la questione dell'età minima. Si è visto infatti che l'arbitrarietà con cui il legislatore crea una demarcazione tra ciò che è consentito e non fissando un'età minima, crea distorsioni nella pratica e situazioni inique. È giusto, quindi fissare per legge età spartiacque? Vi sono alternative? Quali sono le conseguenze nel caso del lavoro minorile? Sembra profilarsi un dilemma. Per tentare di farvi luce, si abbandonerà momentaneamente l'approccio legale e lo si affronterà in termini più filosofici, con l'aiuto di alcuni autori che si sono interessati alla materia.

In diritto l'arbitrarietà è inevitabile. Nelle parole di Archard (Archard, 2004) l'arbitrarietà è il peccato di ogni linea divisoria. In effetti, se si devono avere divisioni, come lavoro lecito ed illecito, allora servono linee divisorie e sembra che nessuno sia davvero pronto a mettere da parte queste divisioni, o perlomeno alternative credibili e percorribili non sembrano essersi ancora trovate. È anche vero tuttavia che non è la stessa cosa creare demarcazioni per limiti di velocità o per passare un esame e creare demarcazioni tra individui, visto che secondo il pensiero dominante tutti gli individui dovrebbero essere soggetti alle stesse attenzioni morali. Ma il fatto che tutti gli individui sono o dovrebbero essere uguali, non significa che i minori abbiano *esattamente* gli stessi diritti degli adulti. In principio non vi è niente di male a negare un diritto il cui possesso richiede una certa competenza. Ciò può applicarsi all'età (arbitraria) per guidare, ma anche all'età minima per il lavoro lecito. In altre parole, la legge richiede di essere inequivocabile per fissare i casi con certezza e non ambiguamente. Le categorie bianche e grigie apparse nel grafico precedente sono inequivocabili, almeno in termini legali. Ma ovviamente la non ambiguità legale ha un prezzo: il prezzo dell'arbitrarietà. Assicurarsi che questo prezzo non sia troppo alto e che l'arbitrarietà sia mantenuta in termini accettabili significa che i punti divisorii devono mantenere una certa relazione con i termini e le condizioni per le quali sono stati fissati. Quel che sembra importante nel fissare età come criterio per distribuire diritti, come il diritto al lavoro, è una "*overall balance of probabilities*" (Archard, 2004), visto che è chiaramente inevitabile che tale criterio è arbitrario, tenuto conto che alcuni individui sviluppano le competenze necessarie per esercitare un tale diritto prima di altri. Se si guarda la questione sotto questa luce, se ne deduce che il legislatore sul lavoro minorile ha utilizzato l'"*overall balance of probabilities*" visto che ha scelto di ancorare l'età minima di ammissione all'impiego con l'età di cessazione della scuola dell'obbligo. Questa scelta sembra basata su una logica chiara ed inequivocabile, anche se ovviamente ci si potrebbe chiedere perché sia stata scelta proprio *quella* età per la scuola dell'obbligo. Ovviamente per contrastare l'arbitrarietà si potrebbe decidere di testare la capacità di ogni individuo ed assegnare diritti individualmente piuttosto che collettivamente ma, aldilà dell'impossibilità pratica di amministrare un tale approccio, tale misura si porrebbe in contrasto con il principio d'equità anche perché prediligerebbe un criterio soggettivo ad uno oggettivo.

L'arbitrarietà è dunque il prezzo dell'essere inequivocabili, ma vi è un serio rischio di dicotomia quando si tratta di lavoro minorile. Secondo Bourdillons (Bourdillons, 2007), la dicotomia è dovuta al fatto che abbiamo la tendenza a strutturare il mondo in categorie binarie, bambini ed adulti, ed ad affidare loro comportamenti binari. Il prezzo di questa "dicotomizzazione" è una comprensione meno accurata della vita e del lavoro dei minori, o per dirla con Bourdillons, tale prezzo offusca la nostra comprensione di ciò che avviene nella vita dei bambini. La conseguenza di questo pensiero duale non è solo uno sguardo acritico sui minori, ma anche un rischio di eccessiva semplificazione. Dal punto di osservazione di un adulto, i minori appaiono indistintamente innocenti, dipendenti, asessuati ed in costante bisogno di aiuto. Esistono vari esempi di questa visione.

Ad esempio, tutti i minori sono visti come vittime di sfruttamento, ignorando le scelte che a volte i minori stessi fanno per evitare forme di sfruttamento ancor peggiori. Nel caso della pedofilia, sembra importante distinguere tra una minore pre-adolescente ed una minore negli ultimi anni dell'adolescenza, mentre nell'attuale paradigma "dicotomizzato" tra minori ed adulti, il termine si riferisce ad ogni relazione sessuale tra un adulto ed un individuo più giovane al di sotto dell'età del consenso. Perciò, tutti i minori che ricadono in questa categoria sono visti come vittime di sfruttamento e la possibilità che alcuni minori negli ultimi anni della loro adolescenza possano scegliere di guadagnare attraverso rapporti sessuali, per mancanza di alternativa o per evitare una situazione peggiore, non viene neppure presa in considerazione.

Un altro esempio di come la "dicotomizzazione" limiti la nostra conoscenza e comprensione della vita e delle scelte dei minori, è data dalla tendenza, in termini legali e propagandistici, ad equiparare la migrazione alla tratta quando si parla di minori, il che suggerisce che i minori siano sempre vittime passive e difettino di motivazione ed *agency*.

Perciò, secondo O'Connell Davidson (2005) noi dovremmo guardare aldilà delle categorie dualistiche per scorgere la complessità delle situazioni di minori di età diversa. Egli suggerisce che vi sia continuità tra il mondo dei minori e degli adulti. Allo stesso modo, una categorizzazione troppo rigida dei compartimenti che costituiscono le diverse categorie del lavoro minorile limita la nostra visione del minore. Inoltre, come si è visto, un sistema semplicemente dualistico attrae il legislatore perché semplifica le regole ma, allo stesso tempo, le politiche sul lavoro minorile che si basano unicamente su di un sistema dualistico sono difficili da mettere in pratica, come si è dimostrato in precedenza. Creare categorie è certamente importante per la comprensione e la conoscenza, ma è semplicemente un mezzo ed un passo verso la conoscenza e non il suo fine ultimo.

Tuttavia, se il dualismo è pericoloso, lo è anche l'estremo opposto e cioè il considerare alla pari minori ed adulti e quindi rinnegare a questi ultimi la protezione di cui necessitano. Non vi è nessuna contraddizione tra questa considerazione e quelle legate al rischio di "dicotomizzazione". In effetti, i minori necessitano protezione vista la loro inesperienza e relativa vulnerabilità e gli adulti devono garantirgliela per affrancarsi da una sorta di debito intergenerazionale, da loro contratto quando erano minori e ricevevano a loro volta protezione dagli adulti dell'epoca.

Bourdillons sostiene che le politiche sul lavoro minorile basate sul pensiero dualistico sono difficili da applicare anche perché, secondo lui, i minori sia nel mondo sviluppato che nel mondo in via di sviluppo, oppongono resistenza a tali politiche preferendo avvalersi dei benefici del lavoro. Paradossalmente, ciò potrebbe essere vero al di più per i paesi sviluppati dove alcuni minori potrebbero essere attratti dal lussuoso capriccio di infrangere le regole e rifiutare di riconoscere valori come l'educazione obbligatoria, ma in generale questa visione proposta da Bourdillons sembra inficiata di romanticismo, visto che l'esperienza e l'evidenza dimostrano al contrario che i

minori nei paesi non industrializzati sono piuttosto attratti dai valori globalizzati del mondo occidentale e moderno e dalle sue regole quali l'educazione obbligatoria. Nella mia esperienza professionale, la quasi totalità dei minori mi hanno sempre dichiarato di invidiare i loro coetanei che potevano permettersi di frequentare la scuola; alcuni sono molto critici sulle loro possibilità reali di abbandonare il lavoro viste le precarie condizioni economiche e le indicazioni che ricevono dai loro genitori, ma nessuno ha mai lodato i benefici del loro lavoro. Bisogna quindi rimanere cauti ed evitare connotazione romantiche e difficilmente dimostrabili al rischio di "dicotomizzazione".

D'altra parte è vero, come ricorda Bourdillons, che i sistemi dualistici si inseriscono perfettamente nelle prospettive di modernizzazione che considerano le società occidentali come ideali da seguire per tutte le altre, dimenticando che tale prospettiva non cattura i cambiamenti storici che sono avvenuti sia in occidente che nei paesi in via di sviluppo per quanto riguarda la pratica del lavoro minorile. Il fatto che il lavoro minorile, infatti, non sia una prerogativa dei paesi in via di sviluppo è dimostrato dal fatto che la prima convenzione ILO sull'età minima, convenzione numero 5, sia stata adottata quasi un secolo fa, nel 1919, tale convenzione si occupa del settore industriale, a dimostrazione del fatto che il lavoro minorile era già una preoccupazione nel mondo occidentale all'epoca della rivoluzione industriale.

Proseguendo con gli esempi in chiave giuridica, si ricorda spesso che l'articolo 31 della *African Charter of the Rights and Welfare of the Child* del 1991, statuisce che i minori oltre a diritti, abbiano anche doveri, specialmente nell'assistere i genitori ed i più anziani nel momento del bisogno. Autori come Bourdillons vedono in questo dispositivo un tentativo regionale africano di rompere con il pensiero dualistico e di creare mutui legami tra minori ed adulti sulla base di valori culturali comuni. Tuttavia, si potrebbe anche obiettare che uno sguardo più attento a tale dispositivo non rivelerebbe un grado di innovazione così importante. In effetti, la responsabilità del minore è rapportata, *inter alia*, alla comunità internazionale ed in funzione dell'età e dell'abilità del minore, il che richiama pressoché l'attuale paradigma sul lavoro minorile.

Una delle minacce più chiare e sottostimate del pensiero dualistico sul lavoro minorile è la pericolosa ed ingiusta tendenza a non considerare la rilevanza delle prime esperienze lavorative dei minori per gli anni a venire secondo l'argomento che vuole il lavoro minorile come *sempre* nocivo allo sviluppo del minore incompatibile con l'educazione (Bourdillons, 2004). Questo articolo rivista questa linea di pensiero, argomentando che la minaccia consiste piuttosto nel sottostimare il valore del lavoro minorile lecito e non del lavoro minorile *tout court*.

A conclusione di questo paragrafo, sembra chiaro che il rischio di "dicotomizzazione" e di pensiero dualistico basato sull'età minima di ammissione all'impiego sia problematico e fuorviante ma, allo stesso tempo, esiste anche un rischio di esagerazione degli effetti negativi del pensiero dualistico attraverso un approccio "romanticizzato" che non offre soluzioni alternative all'inevitabilità dell'arbitrarietà della legge. Questa considerazione dovrebbe sgombrare il campo da dubbi riguardo alla possibilità di concepire sistemi alternativi all'età minima e ci consente di proseguire l'analisi dell'attuale paradigma che su di essa si fonda.

LA TUTELA DEL LAVORO MINORILE LECITO

Dopo averne definito i confini, si cercherà adesso di volgere lo sguardo alla protezione del lavoro minorile lecito, cercando di capire se i soggetti che formano questa categoria siano o meno

considerati meritevoli di tutela dal legislatore. Dapprima, ci si soffermerà sugli aspetti teorici della questione, poi se ne percorreranno alcuni passaggi pratici.

Secondo il Direttore Generale dell'ILO, l'obiettivo principale dell'organizzazione e della comunità internazionale è di promuovere opportunità per donne e uomini lavoratori per ottenere un lavoro *dignitoso* e produttivo, in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità umana. Il concetto di lavoro decente è stato concepito come risposta alle aspirazioni dei popoli nelle loro vite lavorative, aspirazioni per sufficienti opportunità e guadagno, per diritti, rappresentanza e riconoscimento, sviluppo personale, equità e giustizia. Il riconoscimento di un lavoro dignitoso per ogni paese è fondamentale per assicurare pace e giustizia, mentre per ogni lavoratore è la *condicio sine qua non* per una vita dignitosa, un minimo di protezione, per guadagnarsi il rispetto degli altri per un riconoscimento sociale. In una parola, il lavoro dignitoso è sinonimo di libertà per ogni lavoratore.

Fin qui, niente di nuovo, soltanto il richiamo in termini formali di una verità che ogni lavoratore già conosce per propria esperienza. Ma, forse, ci si può spingere oltre. Forse, ci sono gli "estremi" per considerare il riconoscimento di un lavoro dignitoso come un diritto dell'uomo. Vediamo se tale asserzione regge al vaglio tecnico. Secondo Thomuschat (Tomuschat, 2008) nel definire i diritti dell'uomo va ricordato che non tutto ciò che può servire a migliorare il benessere dell'individuo può essere accettato come diritto dell'uomo, ed anche trattati internazionali ben riconosciuti vanno scrutinati. L'idea stessa del diritto umano è che la comunità internazionale riconosce che tutti gli individui hanno qualcosa in comune: tutti posseggono una dignità che va rispettata e protetta. Un'altra caratteristica dei diritti dell'uomo è il loro carattere universale, visto che essi si applicano ad ogni individuo, anche il più debole e vulnerabile ed anche nelle situazioni più difficili come in guerra. In genere vanno superate tre prove per consacrare un diritto come umano. Prima di tutto, gli aspiranti diritti vanno identificati secondo i criteri che abbiamo appena citato, ci si deve poi assicurare che i prescelti siano legalmente vincolanti (*legally binding*) e infine che siano applicabili nella pratica secondo l'adagio "*where there is a right, there is a remedy*". Ora, abbiamo già detto che promuovere il lavoro dignitoso significa operare per la dignità dell'individuo e quindi la prima prova della tipizzazione del diritto umano appare superata dal diritto al lavoro dignitoso; in secondo luogo, non vi sono dubbi che gli elementi che compongono l'agenda del lavoro dignitoso (*Decent Work Agenda*) siano legalmente vincolanti, visto che sono l'espressione delle convenzioni dell'ILO che hanno il rango di trattati internazionali; infine il sistema di supervisione delle norme (*supervisory machinery*)¹⁹ dell'ILO che comporta il monitoraggio delle convenzioni, garantisce l'applicazione del diritto. Il diritto al lavoro dignitoso ha rango di diritto umano, tecnicamente si tratta di un diritto umano di seconda generazione, o un diritto umano "positivo", che impone agli Stati un obbligo di rispetto, protezione e godimento (*fulfillment*). Inoltre, uno sguardo più attento ci dimostra che alcuni diritti che compongono la *Decent Work Agenda* hanno contenuti minimi (*minimal core content*) che possono essere richiamati dagli individui come veri diritti soggettivi, di prima generazione. Ma non essendo questo il tema del nostro articolo, è sufficiente in questo ambito aver dimostrato che il diritto al lavoro dignitoso è un diritto dell'uomo.

¹⁹ Il *supervisory machinery* dell'ILO non consente ricorsi individuali, ma soltanto da parte degli Stati membri e delle organizzazioni dei lavoratori, ma questo è un problema comune anche ai trattati sui diritti umani, visto che solo alcuni di essi riconoscono la possibilità di presentare ricorsi individuali. Inoltre, la creazione stessa dell'ILO nel 1919 viene considerato un passo fondamentale verso il riconoscimento dei diritti umani come Tomuschat riconosce che "through the standard setting and control machinery of the ILO, the former principle of exclusiveness of the jurisdiction of the territorial state suffered derogation".

Ma il lavoro dignitoso, nella definizione dell'ILO, è un lavoro che, *inter alia*, esclude il lavoro minorile secondo l'accezione dell'attuale paradigma. I minori che lavoro in maniera lecita, rientrano dunque in questo schema di protezione? Sono meritevoli di tutela? Viene loro riconosciuto questo diritto inalienabile o sono vittime di violazione di tale diritto fondamentale? In termini teorici sembrerebbe di sì, perché se il loro lavoro è lecito secondo gli schemi del paradigma dominante, allora a loro spetta la stessa protezione di qualsiasi lavoratore adulto. Ma, come si è visto, in termini pratici questo semplice assioma non funziona, si sgretola. Abbiamo già visto nei paragrafi precedenti che questi lavoratori sono rinchiusi ingiustamente e in modo miope in una casistica di nicchia e di fatto non vengono presi in considerazione dai programmi di sviluppo. Si dirà, poco male, in fondo tali programmi hanno generalmente valenze meramente dimostrative, mentre la vera protezione, quella sostenibile e sistemica, deve essere garantita dagli Stati. Giustissimo, ma siamo sicuri che gli Stati si comportino in maniera diversa dalle agenzie di sviluppo? Vediamo un paio di esempi.

Per mettere in pratica i principi del lavoro *dignitoso*, gli Stati sviluppano programmi nazionali (*Decent Work Country Programs*) evidenziando le priorità di ogni sistema nazionale. Se si guarda alle priorità espresse dai paesi africani, ad eccezione del Lesotho, tutti gli Stati africani che hanno sviluppato un tale programma hanno espresso come priorità l'impiego dei giovani (*youth employment*). La questione è dunque capire se la promozione dell'impiego giovanile comprenda anche la promozione dell'impiego dei minori che lavorano in maniera lecita, se cioè giovani (*youth*) e minori (*children*) appartengano alla stessa categoria meritevole di protezione e promozione o a due categorie separate, l'una da proteggere e l'altra da ignorare. La questione è controversa e la dicotomia in questo caso avviene tra la sfera giuridica e quella politica. In termini giuridici, ancora una volta, le due categorie, minori e giovani, sembrano coincidere, mentre in termini politici divergere. Se si prende l'esempio del DWCP keniota (ma potrebbe essere qualunque altro paese), si nota che la protezione e la promozione degli standard di lavoro dignitoso si intende anche per i minori al di sopra dell'età minima di ammissione all'impiego che lavorano in condizioni accettabili (lavoro minorile lecito) attraverso programmi integrati. Ma allo stesso tempo, il documento precisa che si dovrà tener conto che i minori attualmente al lavoro costituiscono un rischio per i giovani e le loro opportunità di ottenere un impiego. Viene inoltre precisato che questi minori avranno meno opportunità di trovare un impiego dignitoso una volta che diventeranno giovani, a causa della mancanza di formazione e di educazione durante i loro "anni da minori" e che saranno destinati ad ingrossare il gruppo dei disoccupati e sotto occupati. Qui, minori e giovani sembrano appartenere a due categorie distinte, addirittura antagoniste. Se i minori lavorano tolgono il posto ai giovani. Due considerazioni: da un lato questa presa di posizione appare ingiusta e sconveniente, perché addossare la colpa del sottoimpiego o della disoccupazione dei giovani ai minori che, è risaputo, lavorano per necessità e malgrado la loro volontà, non sembra corretto. Dall'altro si denota che le opportunità di impiego e di protezione lavorativa sono riservate unicamente ai giovani e non anche ai minori. Nella scelta politica del governo keniota dunque, non vi è corrispondenza tra le due categorie e i minori sono in qualche modo banditi dal lavoro e dalla protezione che ne consegue. Aggiungerei che non si tratta unicamente di una demarcazione semantica, di un gioco di parole, perché anche nella mia esperienza personale di numerosi contatti con i vari dicasteri incaricati di redigere politiche sul lavoro minorile e l'impiego dei giovani in vari paesi africani, ho sempre notato questo accanimento contro il lavoro che sarebbe sottratto ai giovani ed ai "padri" da parte dei minori. Ma, allo stesso tempo, ho anche sempre notato che nella pratica questa distinzione in categorie è inesistente e piuttosto non vi è soluzione di continuità tra l'impiego dei minori e dei giovani e le due categorie non sono mai viste dai praticanti in maniera antagonista.

L'esempio dell'impiego giovanile mostra che non vi è ancora unità di intenti tra la lettera della legge e le politiche messe in campo e che i minori non vengono considerati di fatto tra gli aventi diritto di protezione. A conforto di questa tesi si porterà un secondo esempio, basato questa volta sul concetto di *Safe Work*, di lavoro sicuro.

Secondo un recente slogan dell'ILO, *Decent Work must be Safe Work*. Incidenti e malattie del lavoro creano grande sofferenza umana ed ingenti perdite in termini economici. L'impatto di questi incidenti e malattie sono stati fonte di preoccupazione per tanti anni sia sul posto di lavoro che a livello di politiche nazionali ed internazionali. Inoltre, l'effetto di nuove dinamiche e sviluppi, come i drammatici cambiamenti demografici, la delocalizzazione e la flessibilità dell'impiego, le differenziazioni basate sul genere, le dimensioni, le strutture a l'organizzazione delle nuove imprese, l'avvento di nuove tecnologie, favoriscono il sopraggiungere di nuove forme di rischio e di esposizione a pericoli sul lavoro. Secondo l'ILO, due milioni di lavoratori muoiono ogni anno a causa di incidenti e malattie sul lavoro e queste stime sono destinate ad aumentare.

La salute e la sicurezza occupazionale è stata al centro dell'azione dell'ILO sin dalla sua creazione nel 1919 ed è tuttora un requisito fondamentale per raggiungere gli obiettivi della *Decent Work Agenda*. Circa 70 convenzioni ILO si occupano della materia e nel 1981 è stata adottata la convenzione numero 155 (*Occupational Safety and Health Convention*) che è considerato lo strumento giuridico internazionale più autorevole in materia. Ogni categoria di lavoratore, in ogni settore lavorativo, è coperto dal trattato a dimostrazione della sua natura universale. Ai lavoratori degli Stati membri che ratificano la norma, sono garantite ideali misure di prevenzione e protezione.

È chiaro che anche i minori che lavorano in maniera lecita trarrebbero considerevoli vantaggi dalla protezione offerta in questo ambito. Ma, ancora una volta, siamo sicuri che ne facciano parte? Questa volta, per tentare di dare una risposta a questa domanda, non si analizzeranno le politiche dei paesi dove il lavoro minorile è endemico, ma si sceglierà un angolo diverso. Si ricorderà che il lavoro leggero costituisce la categoria quantitativamente più rilevante del lavoro minorile lecito e che la retorica sul tema ha la tendenza fuorviante a costringere questo settore in una nicchia fatta di aneddotiche forme di lavoretti ingenui come lo svolgere mansioni domestiche o il distribuire giornali; ebbene, si porterà proprio uno di questi esempi nel contesto inglese.

Nell'opera di Morrow (Morrow, 1994) sugli aspetti del lavoro dei minori, al di fuori del contesto scolastico nell'Inghilterra contemporanea, vengono identificate quattro forme di lavoro eseguite dai minori: lavoro retribuito, attività di marginale valore economico, lavoro familiare non domestico e lavoro domestico. Il lavoro retribuito è considerato un lavoro a tempo parziale regolare, dove i minori sono impiegati da altri (si tratta del classico esempio della distribuzione dei giornali). La seconda categoria contiene una vasta gamma di attività', caratterizzate dalla irregolarità e la breve durata, come il babysitteraggio per terzi, il lavaggio saltuario di automobili ed altri lavori eseguiti su una base di auto-impiego. Il lavoro familiare non domestico è il lavoro di supporto all'attività familiare, eseguendo lavori saltuari e a tempo parziale nell'impresa familiare. L'ultima categoria, il lavoro domestico è costituita dalle mansioni giornaliere, la cura della casa e dei figli più piccoli.

Uno degli aspetti del lavoro di Morrow più interessanti e più rilevanti per la nostra discussione è che l'analisi di alcune di queste categorie di lavoratori minori rileva una sorta di contraddizione sociologica: secondo l'autore infatti la costruzione in termini sociologici della categoria dei minori non corrisponde alla realtà delle attività lavorative da loro svolte. I minori sono considerati generalmente non competenti ma, allo stesso tempo, vengono loro affidate mansioni delicate e di

responsabilità come la cura di altri minori o di infanti. La conseguenza di questa contraddizione è che i bambini che assumono queste responsabilità rimangono nascosti e “occupano un posto ambiguo ed inesplorato tra il mondo dei minori (*childhood*) e degli adulti (*adulthood*)”. L'autore giunge dunque a considerazioni in linea con la tesi di questo articolo che denuncia l'apolidia e l'inesistenza della categoria giuridica dei lavoratori minori leciti.

Ma questi lavoratori non sono invisibili soltanto in termini giuridici, visto che, come ricorda Morrow, “la letteratura recente sul lavoro domestico raramente menziona i minori come fonte di assistenza nelle loro case e il contributo che essi vi apportano”. In altre parole, il loro contributo lavorativo è sconosciuto e dunque non riconosciuto. La letteratura non è neppure univoca nel classificare queste categorie, visto che alcuni studi le considerano come forme di lavoro ed altri no.

Mettendo assieme queste due considerazioni, è chiaro che questa categoria di lavoratori minori è ampiamente irregolare, con limiti di età non definiti e con scarso riconoscimento giuridico. Una conseguenza diretta di questa situazione è che questi minori semplicemente non sono protetti dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. E ciò in un contesto in cui molti studi riportano un'alta incidenza di infortuni per questi minori ed un'esposizione a rischi evidenti come ad esempio quelli del traffico o del trasporto di carichi eccessivi per la distribuzione di giornali.

Si è sostenuto in questo articolo che le categorie di lavoratori illeciti rappresentati da Morrow costituiscono solo una frazione della popolazione dei minori che lavorano in maniera lecita in tutto il mondo. Tuttavia, questi esempi dimostrano che queste categorie vengono dimenticate dal legislatore e dal ricercatore anche in economie formali come quella dell'Inghilterra, con conseguenze ingiuste e preoccupanti per i lavoratori, come la mancanza di protezione sul luogo del lavoro. E, soprattutto, se queste ingiustizie si verificano nelle economie formali, non c'è da sorprendersi che ciò accada su scala infinitamente più grande nelle economie informali, dove lavorano la gran parte dei minori.

IL VALORE ECONOMICO DEL LAVORO MINORILE LECITO

Questa parte dell'articolo tratterà alcuni aspetti economici del lavoro minorile lecito. Tuttavia, non si vorrà dimostrare che il lavoro minorile *tout court* contribuisce all'economia, visto che a questa tesi è stata già dedicata un'ampia e recente letteratura. In particolare, come ricorda Nieuwenhuys (Nieuwenhuys O. , 2005), le nuove teorie si sono concentrate su due aspetti della società come l'infanzia e il mercato, che sono stati visti per lungo tempo come mutualmente antitetici. Le nuove ricerche hanno invece voluto mettere in evidenza e dimostrare il coinvolgimento dei minori nell'economia. In questo contesto si vorrà invece esclusivamente sottolineare il valore economico del lavoro minorile lecito e, attraverso una lettura della letteratura in materia, si sosterrà che questo contributo è economicamente molto rilevante e che quindi la categoria del lavoro minorile lecito merita attenzione *anche* dal punto di vista economico.

Un'altra ragione per parlare di questo aspetto è che si denota un *gap* di conoscenza molto marcato in materia e che gli assiomi che ne derivano, basati sul senso comune e non su una reale conoscenza, si dimostrano spesso fallaci. Visto che le politiche e le legislazioni in vigore si basano anche su questi assiomi, fare luce in questo ambito contribuirebbe positivamente ad un avvicinamento tra la lettera della legge e la realtà.

Nell' impossibilità di trattarli tutti, si sceglieranno alcuni temi economici particolarmente indicativi per le suddette finalità.

UNA BREVE ED ANEDOTTICA LETTURA DIACRONICA

Da una breve ma esemplare lettura diacronica della letteratura che si è occupata negli ultimi 30-40 anni della questione del contributo economico del lavoro minorile lecito, si nota una certa sintonia di veduta che oltrepassa i confini geografici e temporali. Ci si limiterà ad un paio di esempi in due paesi diversi, il primo risalente agli anni settanta e il secondo agli anni ottanta.

Aghajanian (Aghajanian, 1979) ricorda che nella società iraniana degli ultimi anni settanta, i minori divennero economicamente rilevanti sia come partecipanti attivi nelle attività produttive familiari che come risorsa futura per la sicurezza dei genitori in età avanzata. Nell'assenza di un sistema di sicurezza in quegli anni della società iraniana, i minori erano considerati come la garanzia più importante contro le malattie e l'insicurezza derivanti dall'invecchiamento dei loro padri e, allo stesso tempo, la struttura economica della società agricola conferiva ai minori la possibilità di contribuire in maniera costante e sostanziosa all'economia familiare. Inoltre, questo contributo dei minori alla società era molto strutturato e seguiva chiare regole di divisione del lavoro basate sul genere (le ragazze venivano generalmente impiegate al telaio in preparazione della dote per il matrimonio, mentre le attività dei ragazzi variavano tra la sarchiatura, la raccolta dei frutti o il pascolo del gregge), sull'età (ad esempio il pascolo, che non richiede competenze particolari veniva affidato ai bambini di 7 anni, mentre l'irrigazione dei campi ai più grandi). Il lavoro seguiva il ritmo delle stagioni e nella maggior parte dei casi i minori lavoravano come lavoratori domestici non retribuiti.

Come si nota, i minori apportavano un contributo diretto alle economie delle loro famiglie e questo contributo era essenzialmente basato sul lavoro. Tuttavia non vi è traccia di pericolo o di aspetti negativi nella descrizione del lavoro di questi minori in quella società e ad essi era riconosciuto un ruolo attivo e vitale.

Negli anni ottanta, l'attenzione crescente all'educazione di massa ed i risultati incoraggianti in alcuni paesi in via di sviluppo circa il tasso d'iscrizione dei bambini alla scuola primaria provocò nuovi interrogativi quanto alla scelta delle famiglie sulla fertilità e sul contributo del lavoro minorile nell'agricoltura contadina, visto che l'educazione assume un ruolo importante nelle caratteristiche socioeconomiche che influiscono la fecondità e altre scelte della famiglia. A quel tempo, il concetto della scelta di "consumo-piacere" nelle economie rurali era molto popolare nel mondo accademico [Evenson (Evenson, 1984) e Yotopoulos e Kourda (1988)] ed al centro del dibattito sul lavoro minorile e sul suo valore economico. Questa teoria economica prevede che se le decisioni sull'offerta del lavoro vengono considerate in un contesto di massimizzazione dell'utilità soggetta a ristrettezze economiche, laddove il concetto di utilità viene esteso al piacere, allora l'offerta di lavoro viene intesa come la differenza tra il tempo libero meno il consumo di piacere. Uno studio interessante sul contributo economico del lavoro dei minori nella società agricola - contadina delle Filippine, realizzato nel 1992, analizzando i parametri di consumo-piacere di quella società, ha fornito evidenza empirica su come l'educazione influenzi l'offerta di lavoro minorile e ha concluso che la scelta tra lavoro di adulti e minori risponda ai cambiamenti nei salari, che esiste una complementarità tra il lavoro dei minori e degli adulti nelle operazioni agricole, che i minori danno un apporto economico positivo all'attività agricola familiare e che l'educazione avrebbe un impatto ridotto nella riduzione della fertilità in queste società.

Questi studi dimostrano che il lavoro minorile, se di natura positiva e lecita, non solo è indispensabile alla produzione agricola ma che addirittura esso è compatibile con il lavoro degli adulti.

Non viene qui discussa la natura puramente aneddótica di questi studi e delle loro conclusioni, ma in realtà la letteratura è molto più ampia di quanto qui selezionato, anche se è prudente sottolineare la necessità di ricerche più approfondite in materia.

RECIPROCITA' E SCAMBIO INTER-GENERAZIONALE

Si osserverà adesso un'interessante teoria economia basata sulla reciprocità e l'interscambio generazionale, per tentare di mettere in luce un altro aspetto del valore economico del lavoro lecito dei minori.


Nieuwenhuys in uno dei suoi saggi (Nieuwenhuys O., 2000) sostiene che i bambini sia del nord che del sud del mondo contribuiscono a loro modo al benessere economico della società, i primi frequentando la scuola e i secondi lavorando e, visto che i primi sono guidati da preoccupazioni materiali ed interamente presi dal loro auto-sviluppo e i secondi sono completamente intrappolati in sistemi locali di scambi reciproci e sono visti principalmente come responsabili delle sorti dei più anziani della società, i minori del Nord vengono definiti dall'autore come "nutriti" e i secondi come "nutrenti". L'autore teorizza inoltre che i bambini nutriti sono in qualche modo in debito con i bambini nutrenti, ma in questo ambito non è utile approfondire questo aspetto.

In assenza del ruolo cruciale dello Stato nel fornire salute ed educazione gratuite, l'obbligo morale dei bambini nutrenti assume i tratti di un lavoro obbligatorio. Nieuwenhuys conferma la visione riportata in precedenza e già espressa negli anni ottanta, secondo la quale il lavoro dei minori è una specie di rete di sicurezza informale e necessaria in un'economia in fase di sviluppo. Ma la parte più interessante del sul lavoro è la sua analisi innovativa della teoria dello scambio inter-generazionale.

L'autore sottolinea che il profitto è solo una parte dell'economia e che esistono altre forme di transazione chiamate "reciprocità generazionale", che generano un enorme quantità di debiti ed obblighi che vengono trasmessi di generazione in generazione in termini di benessere. In effetti, come mostra il grafico sottostante, alla luce della funzione tra produzione e consumo nelle società agricole, i più anziani hanno prodotto in eccesso per compensare il *deficit* di produzione ed il bisogno di consumo degli *over 60* e degli *under 12* e, di conseguenza, la generazione di mezzo (13-59 anni) ha un enorme debito con la generazione precedente. Quindi la reciprocità si basa sul bisogno di onorare questo debito inter-generazionale e il fallimento in questo ambito ha ripercussioni sociali gravi, a cominciare dall'impossibilità di esercitare il diritto ad essere accuditi in età avanzata. È interessante notare come in questo paradigma i minori in età legale per l'impiego non sembrano avere diritti, ma soltanto obblighi, al fine di provare la loro abilità e acquisire il loro spazio nella logica dello scambio inter-generazionale e il lavoro da loro svolto è considerato un investimento.

Figura 2. Produzione e consumo nella società' agricolo-contadina²⁰

²⁰ Da un grafico originale di Nieuwenhuys, in "The wealth of children: Reconsidering the child labour debate; p. 8, Nieuwenhuys O., 2005).



Come è convinzione dell'autore stesso, la conclusione di questa teoria non è tanto che i bambini nutrenti sono intrappolati in un sistema di sfruttamento, quanto che essi vadano visti come produttori il cui lavoro merita di essere riconosciuto e ricompensato. Un altro modo di dimostrare l'incommensurabile valore da loro apportato.

RICOMPENSARE I GENITORI?

Qvortrup (Qvortrup, 2001) compie un ulteriore passo in avanti nel riconoscere il contributo positivo del lavoro minorile lecito ed introduce l'idea dell'equalizzazione del peso sopportato dalle famiglie ed il bisogno di ricompensarle. L'autore ricorda che nelle società pre-moderne, i minori avevano un ruolo costruttivo e di contributo all'economia della *oikos* e non essendovi soluzione tra produzione e consumo, la relazione tra i diversi compiti all'interno della *oikos* stessa era trasparente. Invece, nella società moderna, la discontinuità tra produzione e consumo ha creato l'impressione che le differenti componenti della produzione – inclusa l'educazione – non siano connesse. Inoltre, nella società pre-moderna, vi era anche una connessione tra domanda di manodopera e fertilità che non esiste più nella società occidentale moderna, visto che i minori non lavorano più a vantaggio dei loro genitori, ed i genitori non dipendono più dai loro figli per le loro provvigioni senili, cosicché la fertilità generalmente decresce. Quindi i minori nella società pre-moderna avevano questo ruolo costruttivo, ma Qvortrup crede che nulla sia cambiato nell'attuale società occidentale circa il contributo che i minori apportano alla società ed alla produzione attraverso l'educazione. Non è vero, sostiene l'autore, che vi sia stato un '*adulging*' del lavoro, un progressivo innalzamento dell'età (e del contributo) del lavoro, ma semplicemente che la divisione del lavoro nella società industriale è più forte e demarcata che in passato. Vi è stato, in altre parole, uno spostamento da un contributo manuale a uno mentale da parte dei minori ed una differenziazione del lavoro in conseguenza del fatto che la produzione e il consumo non sono più sincronici ma sono divenuti diacronici.

Tanto è vero che oggi in Europa, specialmente in Germania, l'equalizzazione del peso delle famiglie è un elemento importante del dibattito intorno alla necessità e l'opportunità di ricompensare le

famiglie per l'investimento che effettuano educando i loro figli. Coloro che sono a favore di questa misura (generalmente attraverso una deduzione delle imposte) considerano che l'educazione è ugualmente importante alla società come altre voci della spesa tali la difesa, la ricerca, ecc.

Visto che, *mutatis mutandis*, la situazione che si osservava nelle società pre-moderne è paragonabile a quella che si riscontra oggi nelle società dei paesi in via di industrializzazione, si può concludere che ricompensare i genitori per la loro attitudine progressista dell'educare i propri figli sarebbe ancor più efficace nelle società in via di sviluppo che devono appoggiare la loro crescita su questo investimento.

Aldilà del fatto che gli avvocati della teoria del ricompensare le famiglie si impongano o meno in questa diatriba, questo dibattito sull'equalizzazione del peso sopportato dalle famiglie nell'educare i propri figli come un investimento collettivo, è un'ulteriore riprova del valore economico del lavoro lecito dei minori.

RICONCILIARE CAUSE E CONSEGUENZE DEL FENOMENO

In un interessante articolo, Basu e Pham Hoang Van (Van, 1998) sviluppano un modello secondo il quale un'economia relativamente produttiva presenta equilibri multipli dei quali fa parte anche il lavoro minorile. Per gli autori, infatti, se si esclude il puro egoismo nella decisione dei genitori di far lavorare i loro figli, tale decisione è dettata da una reale preoccupazione per la sopravvivenza della famiglia. Se a questa ipotesi si aggiunge quella secondo la quale il lavoro dei minori e degli adulti è sostituibile nella produzione, allora vi sono multipli equilibri nel processo di produzione economica, in uno dei quali i minori lavorano ed in altro non sono obbligati a lavorare perché il salario dei genitori è sufficientemente elevato da sopperire ai bisogni della famiglia. L'autore identifica due ipotesi per mantenere l'equilibrio. La prima viene chiamata l' "assioma del lusso" che consiste nella decisione dei genitori di mandare i propri figli sul mercato del lavoro unicamente se le loro fonti di reddito, escluse quelle derivanti dal lavoro minorile, sono molto basse. La seconda ipotesi, detta "assioma della sostituzione" parte da un punto di vista delle imprese e considera che il lavoro minorile può essere sostituito a quello degli adulti. L'abolizione del lavoro minorile, lecito o illecito, secondo questa teoria apparirebbe semplicemente impossibile perché contrario alle regole del mercato. I due autori sembrano suggerire che è perfettamente inutile insistere sui sintomi del lavoro minorile e cercare di curarli visto che la domanda di lavoro minorile non si esaurirà finché è necessaria all'equilibrio del mercato.

Nel 1999, Swinnerton and Rogers (Rogers, 1999), commentando il modello di Basu e Pham Hoang Van, sostennero che l'equilibrio poteva funzionare solo se si aggiungeva un terzo elemento, che chiamarono "assioma della distribuzione". L'intenzione dei due autori era di spostare l'attenzione da un punto di vista microeconomico degli assiomi del lusso e della sostituzione, che si riferiscono alle scelte delle famiglie e delle imprese, a una dimensione macroeconomica. Il modello di Basu e Pham Hoang Van si fonda sull'ipotesi microeconomica che il reddito e il benessere derivanti da fonti non lavorative deve concentrarsi nelle mani di pochi agenti, di un'oligarchia. Invece, l'assioma della distribuzione suggerisce che se le fonti di reddito non lavorative vengono distribuite con sufficiente equità, allora l'equilibrio del mercato non avrà bisogno necessariamente *anche* del lavoro minorile per mantenersi.

Le conseguenze di questa teoria sono potenzialmente devastanti per l'attuale dibattito politico sul lavoro minorile (l'attuale paradigma) visto che suggeriscono che, pur essendo vero che lo sviluppo

economico è necessario per l'eliminazione del lavoro minorile, in realtà esso non è sufficiente visto che criteri distributivi hanno la loro importanza. Nel modello economico di Basu e Pham Hoang Van lo sviluppo del modello economico sarebbe sufficiente per eliminare il lavoro minorile, mentre nel modello di Swinnerton and Rogers, se il lavoro minorile sussiste nell'economia, ciò è dovuto esclusivamente a ragioni distributive.

A questo punto sembra importante aggiungere che le due teorie sono utili unicamente se vengono poste in un contesto di reciprocità economica. Da un punto di vista economico, non sembra corretto combattere soltanto le cause del lavoro minorile ed ignorarne le conseguenze. Sia dal punto di vista micro che macro economico, come gli autori ricordati hanno dimostrato, un approccio sintomatico alla lotta al lavoro minorile è perfettamente inutile se la povertà persiste, ma, anche un approccio puramente eziologico è inutile.

Cause e conseguenze del lavoro minorile dunque devono essere trattate insieme e ciò, a onor del vero, viene ricordato anche dal discorso ufficiale sul lavoro minorile ma, si aggiunge in questo articolo, che quando si trattano le conseguenze è necessario non soltanto distinguere tra lavoro lecito ed illecito ma anche sostenere e proteggere il lavoro minorile lecito visto che, come si è visto sopra, il suo contributo è essenziale allo sviluppo economico.

UN PAIO DI ABBAGLI COMUNI

Si concluderà questa sessione sul valore economico del lavoro minorile lecito, facendo riferimento a due comuni abbagli che colpiscono l'osservatore di questo fenomeno: la questione della sostituibilità e la trappola dello sviluppo.

LA QUESTIONE DELLA SOSTITUIBILITÀ

È senso comune che una ragione per lottare contro il lavoro minorile è che esso contribuisce ad aumentare la disoccupazione degli adulti. Tuttavia, un'attenta revisione della letteratura su questo punto mette in discussione tale ipotesi. Il punto di partenza è che, empiricamente, si possono considerare il lavoro dei minori e quello degli adulti come sostituibili, visto che i minori effettuano delle attività che non richiedono competenze e quindi possono essere facilmente svolte anche da adulti. Tuttavia, vi è scarsa, incerta, incoerente e generalmente qualitativa evidenza che i minori, sostituendo il lavoro degli adulti, aumentino la disoccupazione degli adulti e ne diminuiscano i salari. In effetti, più che il dato statistico, conta la convenienza. È dimostrato che tutto dipende se vi è convenienza o meno da parte del datore di lavoro a sostituire il lavoro non qualificato degli adulti con quello dei minori e tale convenienza è relativamente alta quando la forza lavoro è retribuita sotto forma di salario giornaliero, visto che il salario di un minore ammonta generalmente a 50-60% di quello degli adulti per la stessa quantità di lavoro, mentre quando il pagamento è effettuato a cottimo, i datori di lavoro non risparmiano sui salari. Altre ricerche²¹ hanno dimostrato che il tasso di sostituibilità del lavoro dei minori e degli adulti è più alto nella produzione domestica ed agricola, il che significa che, per questi settori, l'impatto negativo sul mercato del lavoro degli adulti è ancora minore o addirittura inesistente.

Questa mancanza di prove sulla relazione diretta tra lavoro minorile e disoccupazione degli adulti è importante anche per un'altra ragione. Finora i sindacati hanno rifiutato di collaborare nell'organizzare e nel sindacare i lavoratori minori, fondamentalmente per due ragioni: perché il

²¹ (Galli, 2001).

lavoro minorile si svolge quasi esclusivamente nel settore informale dell'economia che non corrisponde al campo di azione dei sindacati e perché questi ultimi vedono una contraddizione nell'operare in questo senso perché rafforzare le capacità di negoziazione dei minori indebolirebbe quelle degli adulti. Il secondo argomento si basa proprio su questa ipotesi che non è supportata dall'evidenza delle prove. In altre parole, i sindacati hanno negato ai minori che lavorano in maniera licita un diritto fondamentale del lavoro, sulla base di un'ipotesi errata che essi non si sono presi la briga di verificare.

Visto che la libertà di associazione, la negoziazione collettiva e l'opportunità di migliorare le condizioni di lavoro esercitano collettivamente pressione sui datori di lavoro e sono diritti fondamentali dei lavoratori, è assolutamente necessario attirare l'attenzione dei sindacati sulle loro responsabilità verso i minori che lavorano in condizioni lecite. È particolarmente importante che questi lavoratori abbiano la possibilità di unirsi in sindacato, altrimenti l'informalità del loro settore di intervento e la loro ridotta esperienza di giovani lavoratori, continueranno ad aumentare la loro vulnerabilità.

LA TRAPPOLA DELLO SVILUPPO

Come molti autori sostengono e come sembrerebbe anche logico, nella prima fase dello sviluppo, l'economia si trova sempre in una "trappola dello sviluppo" con lavoro minorile e fertilità rampante e bassi redditi pro capite. Tuttavia, grazie allo sviluppo tecnologico, l'economia sembra essere in misura di incrementare la differenza di salari tra minori ed adulti, che dovrebbe essere una ragione sufficiente a convincere i genitori a sostituire l'educazione con il lavoro dei minori ed allo stesso tempo ridurre la fertilità²². Tale scenario favorirebbe l'economia ed una crescita sostenuta dove il lavoro minorile può essere proibito per legge e la fertilità può essere ridotta. In fine, la proibizione del lavoro minorile provocherebbe un effetto domino che favorirebbe il processo di transizione economico.

Tuttavia, la revisione diacronica della letteratura sull'impatto del lavoro minorile sull'economia dimostra chiaramente che molti elementi del suddetto modello basato sulla "trappola dello sviluppo" sono altamente problematici. In effetti, la teoria che vuole che gli investimenti ed i cambiamenti tecnologici aumentano se il lavoro minorile diminuisce, che la fertilità e il lavoro minorile crescono solidalmente possono dimostrarsi fallaci. Inoltre, c'è un vuoto letterario che dimostri che l'aumento delle entrate degli adulti dipenda da una diminuzione del lavoro minorile.

Questi due esempi di abbagli basati su facili teorie sul lavoro minorile, uniti agli altri casi riportati, dimostrano che l'impatto del lavoro minorile sull'economia è tutt'altro che scontato e che andrebbero evitate soluzioni semplicistiche basate unicamente sul senso comune. Allo stesso tempo, l'agenda politica sul lavoro minorile dovrebbe tener conto di questi aspetti ed i governi dovrebbero essere dovutamente allertati su questi rischi. L'attuale paradigma sul lavoro minorile non sembra aver tenuto conto di questi aspetti controversi, e si è pertanto voluto dimostrare in questo articolo quanto sia potenzialmente rischioso basarsi unicamente sul senso comune e su un approccio monotematico (quello giuridico dell'età minima di ammissione) e non vagliare le scelte politiche e legislative sulla base di una più attenta revisione della letteratura multi tematica esistente o sull'evidenza offerta da un approccio più empirico. Come si vedrà nel paragrafo

²² L'eccessiva fertilità è vista come un ostacolo allo sviluppo da numerosi autori (Rosenzweig and Evenson, 1977 o Galli, 2001).

conclusivo, dubbi di carattere economico si aggiungono a quelli sociologici, antropologici e filosofici quanto alla bontà ed alla efficacia dell'attuale paradigma.

CONCLUSIONE

Il principale quesito dell'articolo era di verificare se una revisione del paradigma dominante del lavoro minorile che prendesse in considerazione il lavoro minorile lecito ed il suo valore economico fosse necessario e possibile. L'articolo ha fornito una risposta positiva a questo quesito, per le seguenti ragioni.

La prima ragione della necessità di questa revisione è che le WFCL rappresentano chiaramente la (seppure rilevante) minor percentuale del lavoro minorile e che di conseguenza occuparsi solo di esse non può risolvere il problema.

La seconda ragione è che a differenza delle WFCL, i cui confini sono chiariti sia in termini legali che pratici, la distinzione tra le altre forme di lavoro minorile da eliminare per legge ed il lavoro minorile lecito non è sempre chiara e, soprattutto, la percezione che i principali attori (minori stessi e genitori) hanno di tale distinzione è quantomeno dubbia. Tale punto è fondamentale perché la lotta al lavoro minorile non può che risultare vana senza un'incondizionata condivisione da parte dei beneficiari di tale lotta e, considerati i suoi costi esorbitanti, le reali possibilità di riprodurre gli interventi sarebbero minime.

La terza ragione è che il lavoro minorile lecito, come qualsiasi forma di lavoro lecito, merita protezione. Visto che la maggior parte della letteratura è focalizzata sulle WFCL e la necessità di eliminarle, la ricerca sui benefici sociali di un'adeguata protezione del lavoro minorile lecito è generalmente insufficiente. Ma l'articolo dimostra che il lavoro minorile lecito non è oggetto di protezione.

Pertanto emerge la necessità di ampliare l'attenzione e gli interventi perché prendano in considerazione anche il lavoro minorile lecito. Ai fini di questo articolo, si ricorda che il lavoro minorile lecito è composto da due categorie.

La prima categoria è il lavoro minorile lecito per se, cioè il tipo di lavoro che in ragione dell'età del minore e del tipo di attività, è consentito dalla legge.

La seconda categoria è il lavoro minorile reso lecito, in conseguenza di un intervento esterno. Si tratta del lavoro minorile che in origine appartiene alla categoria del lavoro pericoloso da eliminare per legge le cui condizioni sono state però migliorate da un intervento esterno fino a rimuoverne il pericolo e renderlo lecito ed accettabile anche se svolto da un minore. L' articolo mette in evidenza che gli interventi raramente riguardano questo aspetto, ma si concentrano piuttosto sul tentativo di distogliere i minori dalle WFCL.

Riguardo alla prima categoria, vanno fatte le seguenti considerazioni. L'articolo dimostra che il contributo che questi lavoratori apportano alla società è molto importante ma viene generalmente sottostimato, il che è particolarmente problematico per la comprensione del fenomeno. In effetti, se questo aspetto venisse dovutamente sottolineato, si creerebbero le condizioni per una più chiara distinzione in termini economici tra la parte positiva e negativa del lavoro svolto dai minori e tra le due categorie, così da aumentare la soglia di accettazione della lotta al lavoro minorile ed alle WFCL.

con chiara esclusione del lavoro minorile benefico. Come è stato visto, questa accettazione è decisiva per rendere più efficace la lotta al lavoro minorile e pertanto mettere in evidenza questo aspetto economico non rappresenta una contraddizione (o una minaccia) alla lotta stessa, ma piuttosto un vantaggio.

Da un punto di vista legale, l'articolo cerca di dimostrare che la mancanza di attenzione verso questa categoria ha inavvertitamente ma progressivamente contribuito ad escluderne gli attori dal sistema di protezione sociale. Riconoscere giuridicamente tale categoria eviterebbe che i lavoratori finissero inevitabilmente in un limbo giuridico e la società potrebbe finalmente iniziare a ricompensarli come meritano.

Per quel che riguarda la seconda categoria, cioè il lavoro reso lecito da un intervento esterno, bisogna riconoscere che la revisione del paradigma in questo caso sarebbe solo parziale, visto che il quadro giuridico e l'attuale linea politica sul lavoro minorile già prevedono ed in alcuni casi incoraggiano gli interventi atti a rimuovere o ridurre la pericolosità del lavoro e così renderlo lecito e meritevole di tutela. Tuttavia, l'esperienza pratica dei programmi di sviluppo relativi al lavoro minorile dimostra che il ricorso effettivo a questa pratica è marginale rispetto a quella dominante di tentare di offrire alternative al lavoro minorile. Da parte loro, agenzie come l'ILO da sempre insistono sull'eliminazione *tout court* del lavoro minorile e molto raramente si concentrano sugli interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro. La mia impressione è che queste agenzie, ma forse qui il discorso andrebbe allargato anche alla comunità dei donatori senza i quali l'aiuto allo sviluppo risulta impossibile, riconoscano soltanto teoricamente la possibilità di effettuare questi interventi, senza esserne peraltro convinte. Mi sembra che un approccio olistico, che comprenda l'integrazione del lavoro minorile al più ampio schema della protezione del *Decent Work* funzioni soltanto a livello dichiarativo, mentre gli interventi continuano ad essere selezionati su logiche più utilitaristiche: piuttosto che investire sull'integrazione dei programmi che comporta tempi lunghi e necessita cambiamenti sistemici, ci si accontenta di proseguire su linee che danno risultati più tangibili nel corto periodo, anche se l'insostenibilità e l'inefficacia di una tale politica è ormai davanti agli occhi di tutti. La revisione del paradigma appare dunque necessaria per tentare di cambiare l'attuale pensiero dominante. Anche perché una delle ipotesi più probabili di tale scelta sarebbe che un'analisi dei costi e dei benefici dimostrerebbe che un investimento in questa direzione ripagherebbe nel lungo periodo, visto che gli interventi necessari per realizzarlo (sicurezza sul lavoro, capacità di negoziazione collettiva, sviluppo di capacità individuali e comunitarie, sostegno dell'imprenditorialità ecc) sono molto più sostenibili rispetto ad interventi classici per distogliere i minori dal lavoro (sostenimento di spese scolastiche, acquisto di testi didattici o di uniformi, ecc.). Tale ipotesi non è stata provata da questo articolo e meriterebbe ulteriore ricerca, ma molti attori che intervengono in questo campo sono convinti della sua pertinenza.

L'articolo ha anche dimostrato che il lavoro minorile è un fenomeno complesso e multidimensionale. La ragione non è tanto che è difficile trovare una soluzione, quanto che, a differenza di altri temi dello sviluppo, la sua categoria è stata creata artificialmente. Ogni disciplina che ha tentato di costruirla senza tener conto delle altre ha inevitabilmente fatto ricadere la questione sul fuorviante e sterile dibattito sul lavoro minorile, non ottenendo altro che la sua decostruzione. Perciò, l'articolo conclude che il lavoro minorile non appartiene a nessuna disciplina in particolare (legale, sociologica, antropologica, etica, economica, ecc) e che ogni tentativo di spiegarlo e risolverlo in maniera monotematica ha fin qui fallito, come si vede sotto.

La dimensione legale è necessaria ed utile per definire i confini ed i binari del lavoro minorile ma, malgrado le clausole di flessibilità che essa prevede, si è visto che molti dei suoi aspetti sono problematici, in particolare l'approccio sull'età minima che tende a "dicotomizzare" la questione. L'articolo conclude, infatti, che non vi è bisogno di adottare nuove norme sulla questione, soprattutto a livello internazionale.

Da parte sua, la dimensione economica è anch'essa importante, specialmente per la revisione del paradigma, perché dischiude il contributo nascosto dei minori. Tuttavia, molte ipotesi relative a questo contributo restano tuttora aperte e necessitano ulteriori approfondimenti.

Invece, la dimensione filosofica sembra particolarmente adeguata e presenta il vantaggio comparativo di mettere nella giusta prospettiva gli elementi che derivano da altre discipline. Il vantaggio di questo articolo potrebbe essere quello di aver dato ugual peso a tutti questi elementi e di aver evitato di dar per certo la prevalenza di uno di essi.

Come è stato ricordato, una delle ipotesi principali dell'articolo, quindi, era di suggerire che una parziale revisione dell'attuale paradigma sul lavoro minorile fosse possibile ed auspicabile.

Questa ipotesi sembra confermata, come dimostrano le conclusioni principali dell'articolo riportate qui di seguito.

- i. La dimensione legale, che rappresenta l'ossatura dell'attuale paradigma sul lavoro minorile, ha mostrato i suoi limiti e di fatto esclude i minori che lavorano in condizioni lecite dalla necessaria protezione.
- ii. Le più recenti stime sul lavoro minorile hanno dimostrato che (a) il lavoro minorile viene ancora considerato come una categoria a parte e non una sottocategoria del lavoro *tout court*, che (b) il lavoro leggero come è stato definito nella tesi non è mai stato oggetto di ricerca, nè sono mai state prese in considerazione categorie come *permissible light work* o *hazardous unpaid work*, che (c) la maggior attenzione è stata riposta nelle WFCL ed altre categorie dove si sono raggiunti i migliori risultati ed i il lavoro minorile lecito è stato messo da parte, che (d) al ritmo attuale ed applicando unicamente l'attuale paradigma, si può prevedere che l'obiettivo del 2016 non verrà raggiunto.
- iii. In teoria, non c'è dubbio che la revisione del paradigma sul lavoro minorile già esiste e non deve essere reinventata *ex nihil*, visto che la comunità internazionale già vi applica un approccio olistico. Tuttavia, questo approccio viene difficilmente applicato ed un'analisi dei principali interventi per combatterlo mostra che l'attuale paradigma è ancora dominante
- iv. Sebbene un necessario relativismo morale impedisca di considerare il lavoro minorile e gli interventi ad esso collegati come una questione etica, la protezione dei lavoratori minori leciti è un diritto umano dei minori e il negargliela costituisce una maggiore violazione di tale diritto.
- v. Il contributo economico dei minori che lavorano in maniera lecita non può essere messo in discussione ed assume varie forme. Una revisione della letteratura ha dimostrato che non tutte le ipotesi legate al valore economico del lavoro dei minori sono sopportate da prove, ma è chiaro che i minori sono degli attori economici.

- vi. Il lavoro minorile lecito non influenza negativamente la produttività delle famiglie e della società nel suo insieme.
- vii. Il lavoro minorile lecito non contribuisce ad accrescere la disoccupazione degli adulti.
- viii. Mentre il lavoro minorile pericoloso contribuisce al *development trap* (fertilità rampante e basse entrate pro capita), il lavoro minorile lecito probabilmente non ha nessuna influenza su di esso.

Tali conclusioni dimostrano che il paradigma dominante sul lavoro minorile presenta seri limiti e che è necessario esplorare nuove vie che possano aprire la strada ad una sua revisione. Un investimento in una tale revisione che prenda in conto sia il lavoro minorile lecito che illecito, ripagherebbe sia in termini di chiarezza concettuale che di efficacia degli interventi visto che garantirebbe una migliore definizione e comprensione del fenomeno, una migliore comunicazione su di esso, ma anche interventi facili da monitorare e più sostenibili.

BIBLIOGRAFIA

- Aghajanian, A. (1979). Family Economy and Economy Contribution of Children in Iran: An Overview. *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies*.
- Archard, D. (2004). *Children. Rights and Childhood*. London: Routledge.
- Belser, E. (2009). The World Trade Organisation. *MCR*, (p. 3). Fribourg.
- Bourdillons, M. (2007). *Children at work: A review of current literature and debates*.
- Children, S. t. (2003). *Children at work*. London: Save the Children.
- Evenson, R. (1984). Fertility, Schooling and the Economic Contribution in Peninsular Malaysia. *Econometrica* , 1065-1079.
- Galli, R. (2001). *The Economic Impact of Child Labour*. Lugano: University of Lugano.
- ILO. (2010). *Action against child labour 2008-2009: IPEC Progress and Future Priorities* . Geneva: ILO.
- ILO. (2002). *Eliminating the Worst Forms of Child Labour: a practical guide to ILO Convention no. 182*. Geneva: ILO.
- ILO. (2010). *Global child labour developments: Measuring trends from 2004 to 2008*. Geneva: ILO.
- ILO. (2006). *ILO Global Report on Child Labour*. Geneva.
- ILO. (2010). Roadmap for achieving the elimination of the worst forms of child labour by 2016. (p. 1). The Hague: ILO.
- Morrow, V. (1994). *Responsible Children? Aspects of children's work and employment outside school in contemporary UK*. London: Falmer Press.
- Nieuwenhuys, O. (2000). *The household economy and the commercial exploitation of children's work. The case of Kerala*. London: Zed Books.
- Nieuwenhuys, O. (2005). *The wealth of children: reconsidering the child labour debate*. Basingtoke: Palgrave Mac Millan.
- Qvortrup. (2001). *Children's schoolwork: useful and necessary*.
- Rogers, S. (1999). The Economics of child labour: comment. *The American Economic Review* , 1382-1385.
- Tomuschat, C. (2008). *Human Rights. Between Idealsim and Realism*. Oxford: Oxford University Press.
- UN. System of National Accounts . (p. 2008). New York: UN.
- Van, K. B. (1998). The Economics of Child Labor. *The American Economic Review* , 412-127.